

A.G.C. 11 - Sviluppo Attività Settore Primario - Deliberazione n. 1617 del 22 ottobre 2009 – D.Lgs. 102/04 modificato dal D.Lgs. 82/08 - Approvazione del nuovo Statuto del Consorzio di Difesa delle produzioni intensive delle Province di Benevento ed Avellino - (con allegati)

PREMESSO CHE

- con Delibera di Giunta Regionale n. 2108 del 27/04/1998 è stato approvato lo Statuto del Consorzio di difesa delle produzioni intensive delle Province di Benevento ed Avellino e riconosciuta l'idoneità allo svolgimento di attività di difesa delle produzioni agricole ai sensi della L.185/82 e del DPR 17 maggio 1996, n. 324;
- il D.Lgs. 102/04 "Interventi finanziari a sostegno delle imprese agricole, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettera i), della legge 7 marzo 2003, n. 38" convertito dalla L.204/04, ha sostituito la L. 185/92;
- il Decreto Legislativo 102/04, così come modificato dal D.Lgs. 82/08, al capo III ad oggetto "Consorzi di Difesa", ne stabilisce: la costituzione, le finalità, lo Statuto, l'amministrazione, la vigilanza e gli interventi a favore degli associati;
- l'art. 12 del D.Lgs. 102/04 al comma 3 lett. b) e c) , così come modificato dal D.Lgs. 82/08, stabilisce che lo Statuto dei consorzi deve tra l'altro prevedere:
 - b) la nomina del collegio sindacale, le cui modalità sono stabilite con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano;*
 - c) una contabilità separata per i contributi, associativi e pubblici, nonché per le iniziative mutualistiche il cui consuntivo di spesa, previo parere positivo del collegio sindacale, è approvato dal consiglio di amministrazione;*
- il Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali con la nota esplicativa n. 102.204 del 15/07/2004 ha fornito indicazioni in merito all'applicazione del Decreto legislativo 29 marzo 2004 n. 102;
- il Ministero delle Politiche agricole alimentari e Forestali con Decreto n. 102.649 del 30/08/2004 ha stabilito le modalità di nomina del collegio sindacale degli enti associativi che gestiscono iniziative di difesa delle produzioni agricole dalle avversità atmosferiche;

CONSIDERATO CHE

- ai sensi dell'art. 12 comma 1 del D.Lgs. 102/04, modificato dal D.Lgs. 82/08, i Consorzi sono retti da uno statuto deliberato dall'assemblea dei soci e approvato dalla Regione o dalla Provincia autonoma in cui hanno sede legale;
- la Regione o la Provincia autonoma in cui hanno sede legale i Consorzi, ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs. 102/04, modificato dal D.Lgs. 82/08, ha la facoltà di apportare le necessarie modifiche agli statuti e di decidere su eventuali ricorsi;
- il Consorzio di difesa delle produzioni intensive delle Province di Benevento ed Avellino con nota prot. n. 177 del 30/05/2005 ha trasmesso un nuovo statuto: repertorio n. 13140, atto n. 3361 (allegato 1);

VISTA

- la nota prot. n. 650569 del 28/07/2005 (allegato 2) con la quale il Settore Bilancio e Credito Agrario, verificata la non conformità dello Statuto con le richiamate disposizioni normative, ha rappresentato al Consorzio di difesa delle produzioni intensive delle Province di Benevento ed Avellino la necessità di modificare lo statuto nei sensi di legge come di seguito indicato:
la formulazione dell'art. 13 è sostituita dalla seguente locuzione :
Il Consorzio opera con contabilità e bilanci redatti secondo le norme civilistiche. Provvede alla tenuta di una contabilità separata per i contributi, associativi e pubblici, nonché per le iniziative mutualistiche;
il disposto dell'art. 27 è sostituito dalla seguente proposizione:
Il Collegio sindacale si compone di tre membri effettivi e due supplenti nominati dall'assemblea, dei quali uno degli effettivi è designato dal Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali e uno degli effettivi è designato dalla Regione Campania.

I sindaci effettivi possono essere anche non soci.

Il presidente del Collegio Sindacale è il rappresentante del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali.

I sindaci durano in carica tre anni e sono rieleggibili.

L'emolumento dei Sindaci viene fissato dall'assemblea all'atto della nomina.

- la nota prot. n. 2300 del 07/03/2008 (allegato 3) con la quale il Consorzio di difesa delle produzioni intensive delle Province di Benevento ed Avellino ha comunicato di operare già in conformità di quanto previsto dal D.Lgs. 102/04 come modificato dal D.Lgs. 82/08;
- la nota prot. n. 475337 del 04/06/2008 (allegato 4) con la quale il Settore Bilancio e Credito Agrario ha ribadito al Consorzio di difesa delle produzioni intensive delle Province di Benevento ed Avellino la necessità apportare allo statuto le modifiche richieste e sopra riportate;

PRESO ATTO che

- il Consorzio di difesa delle produzioni intensive delle Province di Benevento ed Avellino ha provveduto, con nota prot. n. 2429 del 18/05/2009, a trasmettere il nuovo statuto repertorio n. 30660, atto n. 10517 (allegato 5), che risulta essere conforme a quanto richiesto;
- lo statuto modifica il nome da "Consorzio di difesa delle produzioni intensive delle Province di Benevento ed Avellino" in "Condifesa Benevento-Avellino";

PROPONE e la Giunta, in conformità, a voto unanime

DELIBERA

Per le motivazioni espresse in narrativa che qui si intendono integralmente riportate:

1. di approvare, ai sensi del D.Lgs. 102/04, così come modificato dal D.Lgs. 82/08, lo Statuto del Condifesa Benevento-Avellino, repertorio n. 30660, atto n. 10517 (allegato 5) che risulta essere conforme alle formulazioni indicate in premessa;
2. la presente deliberazione è trasmessa:
 - Sig. Assessore All'agricoltura e Pesca;
 - Al Consorzio Condifesa Benevento-Avellino
 - Al Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali
 - BURC per la relativa pubblicazione a valere di notifica a tutti gli effetti di legge.

Il Segretario
D'Elia

Il Presidente
Bassolino

*Consorzio di difesa delle produzioni intensive
delle province di Benevento ed Avellino*



Prot. n. 1577

Bed
30 GIU 2005
AREA GENERALE DI COORDINAMENTO
Sviluppo Attività Settore Primario
Per le sentinelle
A

Spett.le Giunta Regionale della Campania
Area Generale di Coordinamento
Sviluppo Attività Settore Primario
Settore Bilancio e Credito Agrario
Servizi Speciali
Isola A/6 Centro Direzionale
80143 NAPOLI

e p. c. Spett.le Ministero delle Politiche Agricole e Forestali
Dipartimento Qualità dei Prodotti
Agroalimentari e Tutela del Consumatore
QTC X
Via XX Settembre, 20
00187 ROMA

Oggetto: Invio nuovo statuto sociale

Allegato alla presente si invia, per l'approvazione da parte di Codesta Amministrazione, il nuovo statuto di questo Consorzio modificato, come previsto dal D. Lgs 102/2004.

Si coglie l'occasione per porgere distinti saluti.

Benevento, 30/05/2005



IL PRESIDENTE
(Francesco Mignone)

REGIONE CAMPANIA

Prot. 2005. 0487030 del 06/06/2005 ore 12,04

Mitt. CONSORZIO DI DIFESA DELLE PRODUZIONI INTENSIVE

- BN - AV

Fascicolo: XLIV/1/1
Amministrativo



Via XXV Luglio, 28 - 82100 Benevento - Tel e Fax 0824.29298 - e-mail: codifesabnav@tin.it - CCP 69769040 - C.F. 92024320621

COSTITUZIONE: 18-9-1974 - RICONOSCIMENTO MAE: 12-1-1976 - RICONOSCIMENTO REGIONE CAMPANIA: 27-04-1998

Repertorio n.13140 Raccolta n.3361 =====
===== VERBALE DI ASSEMBLEA DEL =====
===== "CONSORZIO DI DIFESA DELLE PRODUZIONI INTENSIVE =====
===== DELLE PROVINCE DI BENEVENTO E DI AVELLINO" =====
===== in sigla "CODIFESA DI BENEVENTO - AVELLINO" =====
===== REPUBBLICA ITALIANA =====
===== L'anno duemilacinque il giorno diciannove del mese di aprile =====
===== (19/04/2005) =====
in Benevento e nel mio studio sito alla via Ennio Goduti n.10, piano primo, alle ore
nove e minuti uno; =====
Innanzi a me avv. Giovanni IANNELLA, Notaio residente in Benevento, iscritto nel
Ruolo del Collegio dei Distretti Notarili Riuniti di Benevento ed Ariano Irpino, non
assistito da testimoni perchè il comparente con il mio consenso vi ha rinunciato ====
===== E' COMPARSO =====
- MASIELLO Angelo, coltivatore diretto, nato a Sant'Angelo a Cupolo (BN) il 2
novembre 1939 (c.f. MSL NGL 39S02 I277T), ivi domiciliato, anche fiscalmente, alla
via Maioli n.16, il quale interviene al presente atto nella qualità di Presidente del
Consiglio di Amministrazione e legale rappresentante della consorzio denominato
"CONSORZIO DI DIFESA DELLE PRODUZIONI INTENSIVE DELLE PROVINCE DI
BENEVENTO E DI AVELLINO" in sigla "CODIFESA DI BENEVENTO -
AVELLINO", con sede in Benevento alla via XXV Luglio n.28, avente codice fiscale
n.92024320621, associazione riconosciuta come persona giuridica con Delibera della
Giunta Regionale Campania n. 2108 del 27 aprile 1998, già iscritta nel Registro delle
Persone Giuridiche presso il Tribunale di Benevento al n. 228 ed attualmente iscritta
presso apposito Registro istituito presso la Regione Campania. =====
Detto costituito, della cui identità personale io notaio sono certo, mi dichiara che è
stata regolarmente convocata, conformemente alla disciplina statutaria, per questo
giorno luogo ed ora, in unica convocazione, l'assemblea generale straordinaria del
suddetto consorzio "CONSORZIO DI DIFESA DELLE PRODUZIONI INTENSIVE
DELLE PROVINCE DI BENEVENTO E DI AVELLINO" in sigla "CODIFESA DI
BENEVENTO - AVELLINO" per discutere e deliberare sul seguente =====
===== ORDINE DEL GIORNO =====
1) Modifica integrale statuto ed in particolare anche modifiche ai sensi del
D.Lgs. n. 102 del 2004; =====
2) Varie ed eventuali. =====
Esso comparante invita me notaio a redigere il presente verbale al che aderendo io
notaio constato quanto segue. =====
Assume la presidenza dell'assemblea, a norma dello statuto sociale, e per
acclamazione unanime degli intervenuti il costituito Presidente del Consiglio di
Amministrazione esso MASIELLO Angelo. =====
===== Il presidente dichiara e dà atto: =====
A) che con avviso affisso presso la sede del consorzio e comunicato a tutti i
consorziati con lettere, come previsto dallo statuto, venivano convocate, per
discutere e deliberare sul detto ordine del giorno: =====
a) sia le assemblee parziali da tenersi in Benevento presso il Consorzio Agrario
Provinciale alla via XXV Luglio n.28 il 29 marzo 2005: =====
- alle ore 8,00 in prima ed alle ore 9,00 in seconda convocazione l'assemblea parziale
dei consorziati con sede nella provincia di Avellino e nei comuni della provincia di
Benevento con nomi (dei comuni) che iniziano dalla lettera A) alla lettera C); =====
- alle ore 9,30 in prima ed alle ore 10,30 in seconda convocazione l'assemblea

parziale dei consorziati con sede nei comuni della provincia di Benevento con nomi (dei comuni) che iniziano dalla lettera D) alla lettera V); =====
b) sia la presente assemblea; =====
B) che le dette assemblee parziali si sono regolarmente tenute in seconda convocazione, e le stesse hanno deliberato di nominare i seguenti delegati (uno per ogni 10 o frazione di 10 consorziati partecipanti alle assemblee come da statuto), cui sono stati attribuiti tutti i poteri di partecipazione e di voto alla presente assemblea: =
a) l'assemblea parziale dei consorziati con sede nella provincia di Avellino e nei comuni della provincia di Benevento con nomi che iniziano dalla lettera A) alla lettera C), cui hanno partecipato in proprio e per delega numero 78 soci su numero 943 aventi diritto, ha nominato quali delegati: =====
- **CAGGIANO Polidoro** nato a Sturno (AV) il 7 gennaio 1937; =====
- **DE GREGORIO Fernando** nato a Buonalbergo (BN) il 1° dicembre 1948; =====
- **FRUSCIANTE Matteo Mario** nato a Savignano Irpino (AV) il 21 gennaio 1944; =====
- **GRASSO Gennaro** nato a Venticano (AV) il 28 ottobre 1969; =====
- **MIGNONE Francesco** nato a Benevento il 23 febbraio 1960;; =====
- **MOGAVERO Andrea** nato a Calvi (BN) il 13 novembre 1953; =====
- **TATAVITTO Nicola** nato a Benevento i 4 maggio 1945; =====
- **ZEZZA Diego** nato a Benevento il 29 dicembre 1969. =====
b) l'assemblea parziale dei consorziati con sede nei comuni della provincia di Benevento con nomi che iniziano dalla lettera D) alla lettera V), cui hanno partecipato in proprio e per delega numero 76 soci su numero 957 aventi diritto ha nominato quali delegati: =====
- **esso MASIELLO Angelo**; =====
- **ABATE Biagio** nato a Montesarchio (BN) il 1° gennaio 1950; =====
- **CANCELLIERI Salvatore** nato a San Nicola Manfredi (BN) il giorno 8 dicembre 1942; =====
- **D'ANGELIS Carmine** nato a Paduli (BN) il giorno 11 agosto 1966; =====
- **GENITO Antonio** nato a San Giorgio del Sannio (BN) il 14 dicembre 1942; =====
- **MAZZACANO Girolamo** nato a San Giorgio La Molare (BN) il 27 luglio 1938; =====
- **MESSERE Rocco** nato a San Nazzaro (BN) il 3 luglio 1964; =====
- **ZUZOLO Antonino** nato a San Giorgio del Sannio (BN) il 22 luglio 1957. =====
C) che dei detti delegati sono qui presenti in assemblea oltre ad esso MASIELLO Angelo: **DE GREGORIO Fernando, FRUSCIANTE Matteo Mario, MIGNONE Francesco, MOGAVERO Andrea, ZEZZA Diego, ABATE Biagio, CANCELLIERI Salvatore, D'ANGELIS Carmine, MESSERE Rocco, ZUZOLO Antonino**; =====
D) che per il Consiglio di Amministrazione sono presenti oltre ad esso presidente, **MASIELLO Angelo**: =====
- il vicepresidente detto **DE GREGORIO Fernando** =====
- i consiglieri: detti **CANCELLIERI Salvatore, D'ANGELIS Carmine, MESSERE Rocco, MOGAVERO Andrea, ZEZZA Diego**; =====
E) che il collegio sindacale si compone dei seguenti soggetti: =====
- il presidente, **PENNUCCI Giuseppe** nato a Pesco Sannita (BN) il 4 maggio 1955 (c.f.PNN GPP 55E04 G494Z), residente in Roma alla via Pisino n.155; =====
- i sindaci effettivi: **FALATO ASSINI Ugo** nato a Telesse Terme (BN) il 25 gennaio 1972 (c.f.FLT GUO 72A25 L086O), residente in Guardia Sanframondi (BN) alla via Sebastiano Guidi n.15 e **GALLUCCI Pasquale** nato a Benevento il 7 maggio 1944 (c.f.GLL PQL 44E07 A783D), ivi residente alla via Avellino n.3; =====
- i sindaci supplenti: **CARPENITO Nicoletta** nata a Montemiletto (AV) il 23 settembre 1957 (c.f.CRP NLT 57P63 F566G), ivi residente alla contrada Caponi e **D'ANDREA**

Salvatore nato a Benevento il 27 dicembre 1970 (c.f.DND SVT 70T27 A783A), ivi residente alla contrada San Domenico; =====
F) che nessun componente del collegio sindacale è presente; =====
G) di aver dunque verificato la regolarità della costituzione e di essersi accertato dell'identità e della legittimazione dei presenti; =====
H) che la presente assemblea è, pertanto, regolarmente costituita e può validamente deliberare sugli argomenti posti all'ordine del giorno, conformemente alla disciplina statutaria; =====

===== **Il presidente espone all'assemblea** =====
che sarebbe opportuno apportare delle modifiche allo statuto, modifiche che illustra agli intervenuti, precisando altresì che tra le modifiche proposte vi è anche la precisazione dell'oggetto sociale. =====

L'assemblea dopo breve discussione, accoglie la proposta del presidente, ed all'unanimità dei voti dei presenti espressi verbalmente =====

===== **DELIBERA** =====

- **di modificare l'articolo 1 (uno) dello statuto come segue:** =====
"E' costituito un Consorzio di produttori agricoli per la difesa delle colture agrarie dalle avversità atmosferiche con la denominazione Consorzio di Difesa delle Produzioni Intensive delle Province di Benevento ed Avellino con sede in Benevento presso i propri uffici. =====

Il Consorzio di Difesa delle Produzioni Intensive delle Province di Benevento ed Avellino ha una sigla di abbreviazione di Codifesa Benevento - Avellino ed esercita la propria attività sull'intero territorio delle province di Benevento ed Avellino, ma può estenderla su tutto il territorio regionale con deliberazione dell'assemblea"; =====

- **di modificare l'articolo 2 (due) dello statuto come segue:** =====
"La durata del Consorzio è fissata fino al 31 dicembre 2024 e può essere prorogata una o più volte con deliberazione dell'Assemblea."; =====
Il Consorzio può istituire propri uffici distaccati sul territorio di operatività."; =====

- **di modificare l'articolo 3 (tre) dello statuto come segue:** =====
"Il Consorzio, che non ha fini di lucro, ha per scopo la difesa attiva e passiva delle produzioni agricole e zootecniche nonché delle strutture aziendali contro i rischi derivanti dalle avversità e calamità atmosferiche, eventi calamitosi naturali, dalle fitopatie e dalle malattie del bestiame ai sensi del D.Lgs 29 marzo 2004 n. 102 e successive modifiche ed integrazioni e di eventuali altre leggi e disposizioni successive, aventi le medesime finalità. =====

Più specificatamente può assumere per la difesa passiva, iniziative mutualistiche ovvero contratti di assicurazione inerenti o connessi con scopi sopra indicati da stipulare dallo stesso Consorzio con Società di Assicurazione o riassicurazione autorizzate all'esercizio del ramo grandine, in nome proprio e per conto degli associati o in nome e per conto degli associati. =====

Può altresì istituire fondi rischi di mutualità ed assumere iniziative per azioni di mutualità in base alle norme vigenti, nonché partecipare ad iniziative mutualistiche, anche di tipo associativo. =====

Il Consorzio potrà fornire l'assistenza tecnica organizzativa ai propri soci intesa a promuovere il miglioramento e la difesa delle loro produzioni, con particolare riguardo a quelle tabacchicole, viticole, olivicole, zootecniche ed ortofrutticole in genere. =====

Tale assistenza si attuerà attraverso: =====

- a) la costituzione di un ufficio tecnico; =====
- b) la tenuta di corsi professionali anche per perito grandine; =====
- c) la fornitura ai propri associati di mezzi tecnici : concimi, antiparassitari e

quant'altro necessario alla conduzione aziendale; =====
d) la fornitura agli associati che ne fanno richiesta della consulenza assicurativa per i rischi connessi all'attività agricola; =====
e) la costituzione di servizi di agrometeorologia; =====
f) la locazione di strutture necessarie a svolgere le proprie attività statutarie. =====
Il Consorzio di Difesa - allo scopo di stimolare il progresso agricolo nell'interesse dei soci - si propone altresì, per l'organizzazione e la vigilanza nel settore della difesa fitosanitaria." =====

- di modificare l'articolo 5 (cinque) dello statuto come segue: =====

"Il numero dei soci è illimitato. Hanno diritto all'ammissione a Socio gli imprenditori agricoli, singoli o associati, di cui all'art. 2135 del Codice Civile, iscritti al registro delle imprese, le società di persone o di capitali esercenti attività agricole ai sensi dello stesso articolo che conducano aziende agricole situate nella regione Campania, le cooperative agricole di conduzione e loro consorzi, che non facciano già parte di altri organismi simili operanti nello stesso territorio, con l'obbligo di comunicare la propria scelta all'eventuale consorzio di appartenenza. Non possono essere soci gli interdetti, gli inabilitati, i falliti non riabilitati, e coloro che abbiano interessi contrastanti con quelli del Consorzio." =====

- di modificare l'articolo 6 (sei) dello statuto come segue: =====

"L'aspirante socio deve presentare domanda al Consiglio di Amministrazione, fornendo tutti i dati richiesti dalla Legge o dal Consiglio stesso: =====

- a) cognome e nome, luogo e data di nascita, domicilio e codice fiscale; =====
- b) ubicazione ed estensione del podere o dei poderi e titolo in virtù dei quali sono condotti; =====
- c) estensione delle varie colture e produzioni normali ottenibili. =====

Se l'istanza è proposta da persona giuridica, deve, essere presentata dal legale rappresentante e indicare la ragione o denominazione della società o dell'ente, la sede, il numero di codice fiscale o partita iva, il numero dell'iscrizione al Registro delle Imprese o delle Persone Giuridiche, l'istanza deve essere corredata altresì da copia conforme dell'atto costitutivo e dello statuto in essere, del provvedimento dell'organo competente a deliberare la proposizione della domanda e l'assunzione delle obbligazioni conseguenti all'eventuale accoglimento, del certificato del Tribunale attestante che la stessa non è soggetta a procedura concorsuale. =====

Con la domanda l'aspirante socio deve dichiarare di assumere i seguenti obblighi: ==

- 1) impegno al versamento della quota di ammissione determinata dall'assemblea in misura non inferiore a 6 (sei) euro e delle eventuali quote associative annuali; =====
- 2) impegno al versamento dei contributi per usufruire delle attività istituzionali deliberate annualmente dall'assemblea ; =====
- 3) impegno ad osservare le norme del presente statuto e del regolamento interno di cui all'art. 12 e delle delibere degli organi sociali. =====

Il Consiglio di amministrazione ha facoltà di chiedere all'aspirante socio ulteriori informazioni e l'esibizione dei documenti comprovanti la legittimità della domanda ed il possesso dei titoli e dei requisiti dichiarati. =====

Il vincolo associativo tra Codifesa e produttore agricolo è fissato in dieci anni." =====

- di modificare l'articolo 7 (sette) dello statuto come segue: =====

"Il Consiglio di amministrazione notifica all'aspirante socio la sua motivata decisione sulla domanda di ammissione entro il termine di novanta giorni dalla presentazione dell'istanza; decorso detto termine senza che il Consiglio di amministrazione si sia pronunciato, la domanda si intende accolta. =====

Avverso il provvedimento di reiezione della domanda è dato ricorso alla Regione

Campania nel termine perentorio di trenta giorni dalla comunicazione. La decisione di accoglimento del ricorso ha la stessa efficacia del provvedimento di ammissione deliberato dal Consiglio di amministrazione." =====

- di modificare l'articolo 9 (nove) dello statuto come segue: =====

"Nel caso di morte di un socio il rapporto associativo può continuare con gli eredi, a condizione che questi siano in possesso dei requisiti per l'ammissione. Gli eredi debbono designare il loro rappresentante entro il termine di 180 giorni dalla data di apertura della successione." =====

- di modificare l'articolo 10 (dieci) dello statuto come segue: =====

"Il recesso può essere esercitato, oltre che nei casi previsti dalla legge, in qualunque momento, qualora il Socio: =====

a) abbia perduto i requisiti per l'ammissione; =====

b) non si trovi più in grado di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali. =====

La domanda di recesso deve essere inoltrata al Consiglio di Amministrazione, almeno quattro mesi prima della fine dell'anno. =====

Oltre che nei casi previsti dalla legge può con delibera del Consiglio di Amministrazione, essere escluso il socio: =====

a) che non è più in grado di concorrere al raggiungimento degli scopi sociali; =====

b) che con l'inosservanza degli obblighi assunti o con la propria condotta, reca danno morale o materiale al Consorzio, o che abbia perduto i requisiti per l'ammissione. ==

La decadenza o l'esclusione devono essere comunicate per iscritto all'interessato; contro la delibera può essere proposto ricorso alla Regione Campania entro 30 (trenta) giorni dalla notifica. =====

L'accoglimento del ricorso comporta la riammissione." =====

- di modificare l'articolo 12 (dodici) dello statuto come segue: =====

"Il Patrimonio sociale è costituito: =====

a) dalle quote di ammissione e dalle quote associative annuali e dai contributi versati dai soci per l'assicurazione delle produzioni; =====

b) dagli avanzi di gestione della cassa; =====

c) dal fondo di riserva ordinario, formato dalle quote dei residui di gestione e con le quote di ammissione eventualmente non rimborsate ai soci receduti, decaduti ed esclusi; =====

d) da eventuali fondi per iniziative mutualistiche e da tutte le altre entrate dell'ente; =

I fondi e le riserve come sopra previsti non sono ripartibili durante la vita del Consorzio. =====

- di modificare l'articolo 13 (tredici) dello statuto come segue: =====

"Il Consorzio opera con contabilità e bilanci redatti secondo le norme civilistiche. Provvede alla tenuta di contabilità separata per le attività sociali di difesa attiva e passiva ammissibili a contributo pubblico." =====

- di modificare l'articolo 14 (quattordici) dello statuto come segue: =====

"L'esercizio finanziario va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno. =====

Il Consiglio di amministrazione predispone il bilancio preventivo che espone le previsioni economiche finanziarie per l'esercizio successivo entro il 31 dicembre dell'anno precedente corredato da una relazione economica. =====

Alla fine di ciascun esercizio il Consiglio di Amministrazione provvede alla compilazione del bilancio consuntivo da sottoporre all'assemblea dei soci nonché alla compilazione di una relazione illustrante l'attività svolta durante l'esercizio con particolare riguardo all'aspetto tecnico. =====

Il Bilancio preventivo ed il Bilancio consuntivo, predisposti dal Consiglio di Amministrazione, dovranno essere sottoposti per l'approvazione definitiva

all'Assemblea ordinaria entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio precedente e trasmessi entro 30 giorni successivi all'approvazione, alla Regione Campania per i provvedimenti di sua competenza. =====

Le entrate ordinarie del Consorzio sono costituite: =====

1) dai contributi dei consorziati nella misura stabilita annualmente dall'Assemblea generale ordinaria; =====

2) dal concorso dello Stato ai sensi delle leggi in vigore; =====

3) da eventuali contributi concessi dagli altri enti pubblici (Regione, Province, Comuni ecc.) e privati. =====

I contributi di cui al precedente punto 3) vanno a riduzione della spesa assicurativa a carico degli associati." =====

- di modificare l'articolo 15 (quindici) dello statuto come segue: =====

"Gli avanzi netti di gestione non sono ripartibili fra i consorziati. =====

L'Assemblea può deliberare di destinare gli avanzi netti della gestione e le riserve alla realizzazione degli scopi statutari, in misura non superiore al 50% per interventi od iniziative di carattere mutualistico o per miglioramento alle strutture del Consorzio." =====

- di modificare l'articolo 16 (sedici) dello statuto come segue: =====

"Sono organi del Consorzio: =====

a) l'Assemblea generale dei soci; =====

b) il Consiglio di Amministrazione; =====

c) il Presidente; =====

d) il Collegio Sindacale; =====

e) il Collegio dei probiviri." =====

- di modificare l'articolo 23 (ventitré) dello statuto come segue: =====

"Il Consiglio di amministrazione è composto da dodici membri nominati dall'assemblea e scelti fra i soci. Qualora nell'assemblea siano votate più liste i seggi del Consiglio di amministrazione sono attribuiti, nella misura dei due terzi alla lista che ha riportato il maggior numero dei voti ed i restanti 4 seggi sono attribuiti alla o alle liste suddividendo in proporzione i seggi alle 2 liste che seguono nell'ordine dei voti riportati, purché nel loro complesso la o le liste di minoranza abbiano conseguito ciascuna almeno il dieci per cento dei voti. =====

Gli amministratori sono dispensati dal presentare cauzione, durano in carica tre anni e sono rieleggibili. =====

Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare per qualsiasi motivo uno o più consiglieri, subentrano i primi degli esclusi dalla lista di appartenenza o, in subordine, un cooptato dal Consiglio, che restano in carica fino allo scadere del Consiglio di Amministrazione stesso. =====

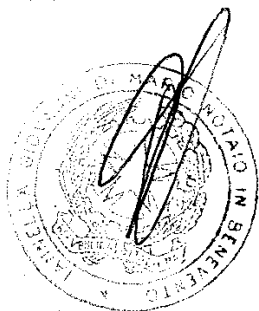
Nella prima riunione che ha luogo dopo l'Assemblea generale che l'ha eletto, il Consiglio di amministrazione elegge il Presidente e il Vicepresidente. Il Direttore partecipa alle riunioni del Consiglio con voto consultivo. Alle riunioni del Consiglio partecipano i membri del Collegio Sindacale, senza diritto di voto." =====

- di modificare l'articolo 24 (ventiquattro) dello statuto come segue: =====

"Il Consiglio di amministrazione è convocato dal Presidente ogni qualvolta lo reputi utile o necessario, o quando ne sia fatta domanda da almeno tre consiglieri o dal Collegio sindacale. =====

La convocazione è fatta mediante lettera raccomandata o fax, da spedirsi non meno di 5 giorni prima dell'adunata. =====

In casi di urgenza, può farsi a mezzo telegramma o fax da spedirsi almeno un giorno prima. =====



Le adunanze sono valide quando intervenga la maggioranza dei membri in carica. ==
Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti dei consiglieri presenti. =
Normalmente avvengono per alzata di mano, debbono farsi a scrutinio segreto,
quando ciò sia richiesto anche da un solo dei consiglieri presente o si tratta di
nomina delle cariche sociali. =====

Nelle votazioni palesi, in caso di parità, prevale il voto del Presidente; in quelle
segrete, la parità comporta la reiezione della proposta. =====

Il consigliere che, senza giustificato motivo, manca a più di tre sedute consecutive, è
dichiarato decaduto. La decadenza è comunicata per iscritto con raccomandata A.R.
dal Presidente." =====

- di modificare l'articolo 25 (venticinque) dello statuto come segue: =====

"Il Consiglio di amministrazione è investito della gestione del Consorzio e potrà quindi
compiere tutti gli atti e operazioni di ordinaria e straordinaria amministrazione che
comunque rientrino negli scopi consorziali fatta eccezione soltanto per quelli che per
disposizione di legge e dell'atto costitutivo e dello Statuto siano riservati
all'Assemblea. =====

Spetta in particolare al Consiglio di Amministrazione: =====

- convocare l'assemblea; =====
- dare esecuzione alle delibere dell'assemblea; =====
- redigere i bilanci del Consorzio secondo quanto previsto dal precedente art. 14; ==
- stabilire la sede del Consorzio; =====
- assumere, sospendere e licenziare il personale dipendente del Consorzio fissando
le mansioni e retribuzioni; =====
- provvedere alla formazione ed aggiornamento degli elenchi dei soci; =====
- deliberare circa il recesso, la decadenza e l'esclusione dei soci. =====

Spetta inoltre al Consiglio di Amministrazione: =====

- stabilire le deleghe di gestione affidate al Presidente; =====
- controllare e sovraintendere alla regolare amministrazione della contabilità separata
ricondata nell'ambito della gestione ordinaria, per l'attuazione degli scopi sociali
fissati dalla legge; =====
- controllare che le perizie vengano eseguite con equità e, qualora lo ritenga
necessario nominare un collegio di periti per l'accertamento dei danni subiti dalle
produzioni; =====
- vigilare sulla riscossione di cui agli artt. 30 e seguenti." =====

- di modificare l'articolo 27 (ventisette) dello statuto come segue: =====

"Il Collegio sindacale si compone da tre membri effettivi e due supplenti nominati
dall'assemblea, dei quali uno degli effettivi è designato dal Ministero delle Politiche
Agricole e Forestali ed uno degli effettivi è designato dalla Regione Campania. =====
I sindaci posso essere anche non soci. =====

Qualora il Ministero delle Politiche Agricole e Forestali o la Regione Campania non
procedano alle dette designazioni, tutti i sindaci saranno liberamente nominati
dall'assemblea. =====

Il Presidente del Collegio Sindacale viene nominato dall'assemblea. =====

I Sindaci durano in carica tre anni e sono rieleggibili. =====

L'emolumento dei sindaci viene fissato dall'Assemblea all'atto della nomina." =====

- di modificare l'articolo 29 (ventinove) dello statuto come segue: =====

"Tutte le controversie che potessero insorgere fra iscritti oppure tra un iscritto ed il
Consorzio in dipendenza dell'esecuzione o interpretazione dello Statuto consorziale,
delle deliberazioni dell'Assemblea e del Consiglio di amministrazione, escluse quelle
che per legge non possono formare oggetto di compromesso, saranno deferite al

giudizio del Collegio dei probiviri i quali decidono come arbitri amichevoli compositori con dispensa da ogni formalità e con giudizio inappellabile." =====

- di modificare l'articolo 30 (trenta) dello statuto come segue: =====

"Le modalità di riscossione dei contributi a carico dei soci sono stabilite annualmente dal Consiglio di Amministrazione che può deliberare di effettuare le riscossioni stesse anche mediante ruoli in base alle disposizioni vigenti in materia di esazione di contributi non erariali, ed in unica soluzione." =====

- di modificare l'articolo 31 (trentuno) dello statuto come segue: =====

"I ruoli annuali dei contributi sono resi esecutivi dal Presidente del Consorzio o da un suo delegato. =====

Essi sono a disposizione degli interessati presso l'ufficio del Consorzio di Difesa. ===

Entro 3 (tre) mesi dalla loro esecutività, ogni interessato può ricorrere al Consiglio di Amministrazione per far correggere gli eventuali errori materiali; il Consiglio di Amministrazione deve pronunciarsi entro 40 (quaranta) giorni dalla presentazione del reclamo, comunicando la propria decisione motivata all'interessato. In mancanza di ciò il reclamo si intende accolto. =====

Il reclamo non sospende la riscossione dei contributi, ma se accolto, dà diritto al rimborso di quanto indebitamente pagato." =====

- di modificare l'articolo 32 (trentadue) dello statuto come segue: =====

"Il servizio di tesoreria/cassa del Codifesa può essere affidato ad un istituto di credito, con delibera del Consiglio di Amministrazione. =====

Il tesoriere dà esecuzione ai mandati di pagamento e alle reversali di incasso. =====

Alla fine dell'esercizio il tesoriere deve rendere conto delle riscossioni e dei pagamenti effettuati." =====

- di modificare l'articolo 33 (trentatré) dello statuto come segue: =====

"In qualunque caso di scioglimento del Consorzio l'Assemblea nominerà uno o più liquidatori stabilendone i poteri. =====

Il patrimonio sociale, sarà devoluto ad altro consorzio con finalità analoghe o ad Enti e istituzioni operanti in agricoltura, sentito l'organismo di controllo competente, e salvo diversa destinazione imposta dalla legge." =====

- di modificare l'articolo 34 (trentaquattro) dello statuto come segue: =====

"Per tutto quanto non disciplinato nel presente Statuto e dal Regolamento interno, valgono le disposizioni previste dal Codice Civile in materia di associazioni." =====

L'efficacia delle modifiche di cui alla presente delibera è subordinata al verificarsi delle condizioni di legge ed alla connesse approvazioni dell'Autorità Amministrativa competente. =====

Non essendovi altro a deliberare e nessun altro chiedendo la parola l'assemblea viene sciolta alle ore dieci e minuti trenta. =====

Il presidente mi consegna lo statuto nella redazione aggiornata, con annesso regolamento, che viene allegato al presente atto sotto la **lettera A)** e di cui i comparenti mi dispensano dalla lettura. =====

Il presente atto da me notaio letto al comparente, in assemblea, che lo approva, consta di quattro fogli di carta per facciate sedici scritte con mezzi meccanici da persona di mia fiducia e da me Notaio completate a mano. =====

Firmato:MASIELLO Angelo - Giovanni IANNELLA(Notaio).Impronta del sigillo. =====



Allegato A all'atto numero 3361 di Raccolta =====
TESTO COORDINATO DELLO STATUTO DEL CODIFESA "BENEVENTO -
AVELLINO" =====

===== Titolo I =====

===== COSTITUZIONE - SEDE - DURATA - SCOPI =====

===== Art. 1 =====

E' costituito un Consorzio di produttori agricoli per la difesa delle colture agrarie dalle avversità atmosferiche con la denominazione Consorzio di Difesa delle Produzioni Intensive delle Province di Benevento ed Avellino con sede in Benevento presso i propri uffici. =====

Il Consorzio di Difesa delle Produzioni Intensive delle Province di Benevento ed Avellino ha una sigla di abbreviazione di Codifesa Benevento - Avellino ed esercita la propria attività sull'intero territorio delle province di Benevento ed Avellino, ma può estenderla su tutto il territorio regionale con deliberazione dell'assemblea. =====

Il Consorzio può istituire propri uffici distaccati sul territorio di operatività. =====

===== Art. 2 =====

La durata del Consorzio è fissata fino al 31 dicembre 2024 e può essere prorogata una o più volte con deliberazione dell'Assemblea. =====

===== Art. 3 =====

Il Consorzio, che non ha fini di lucro, ha per scopo la difesa attiva e passiva delle produzioni agricole e zootecniche nonché delle strutture aziendali contro i rischi derivanti dalle avversità e calamità atmosferiche, eventi calamitosi naturali, dalle fitopatie e dalle malattie del bestiame ai sensi del D.Lgs 29 marzo 2004 n. 102 e successive modifiche ed integrazioni e di eventuali altre leggi e disposizioni successive, aventi le medesime finalità. =====

Più specificatamente può assumere per la difesa passiva, iniziative mutualistiche ovvero contratti di assicurazione inerenti o connessi con scopi sopra indicati da stipulare dallo stesso Consorzio con Società di Assicurazione o riassicurazione autorizzate all'esercizio del ramo grandine, in nome proprio e per conto degli associati o in nome e per conto degli associati. =====

Può altresì istituire fondi rischi di mutualità ed assumere iniziative per azioni di mutualità in base alle norme vigenti, nonché partecipare ad iniziative mutualistiche, anche di tipo associativo. =====

Il Consorzio potrà fornire l'assistenza tecnica organizzativa ai propri soci intesa a promuovere il miglioramento e la difesa delle loro produzioni, con particolare riguardo a quelle tabacchicole, viticole, olivicole, zootecniche ed ortofrutticole in genere. =====

Tale assistenza si attuerà attraverso: =====

- a) la costituzione di un ufficio tecnico; =====
- b) la tenuta di corsi professionali anche per perito grandine; =====
- c) la fornitura ai propri associati di mezzi tecnici : concimi, antiparassitari e quant'altro necessario alla conduzione aziendale; =====
- d) la fornitura agli associati che ne fanno richiesta della consulenza assicurativa per i rischi connessi all'attività agricola; =====
- e) la costituzione di servizi di agrometeorologia; =====
- f) la locazione di strutture necessarie a svolgere le proprie attività statutarie. =====

Il Consorzio di Difesa - allo scopo di stimolare il progresso agricolo nell'interesse dei soci - si propone altresì, per l'organizzazione e la vigilanza nel settore della difesa fitosanitaria. =====

===== Art. 4 =====

Il Consorzio di Difesa aderisce all'Associazione Nazionale dei Consorzi di Difesa

quale organismo di rappresentanza e coordinamento, nonché all'Associazione Regionale dei Consorzi di Difesa. =====

===== Titolo II SOCI =====

===== Art. 5 =====

Il numero dei soci è illimitato. Hanno diritto all'ammissione a Socio gli imprenditori agricoli, singoli o associati, di cui all'art. 2135 del Codice Civile, iscritti al registro delle imprese, le società di persone o di capitali esercenti attività agricole ai sensi dello stesso articolo che conducano aziende agricole situate nella regione Campania, le cooperative agricole di conduzione e loro consorzi, che non facciano già parte di altri organismi simili operanti nello stesso territorio, con l'obbligo di comunicare la propria scelta all'eventuale consorzio di appartenenza. Non possono essere soci gli interdetti, gli inabilitati, i falliti non riabilitati, e coloro che abbiano interessi contrastanti con quelli del Consorzio. =====

===== Art. 6 =====

L'aspirante socio deve presentare domanda al Consiglio di Amministrazione, fornendo tutti i dati richiesti dalla Legge o dal Consiglio stesso: =====

a) cognome e nome, luogo e data di nascita, domicilio e codice fiscale; =====

b) ubicazione ed estensione del podere o dei poderi e titolo in virtù dei quali sono condotti; =====

c) estensione delle varie colture e produzioni normali ottenibili. =====

Se l'istanza è proposta da persona giuridica, deve, essere presentata dal legale rappresentante e indicare la ragione o denominazione della società o dell'ente, la sede, il numero di codice fiscale o partita iva, il numero dell'iscrizione al Registro delle Imprese o delle Persone Giuridiche, l'istanza deve essere corredata altresì da copia conforme dell'atto costitutivo e dello statuto in essere, del provvedimento dell'organo competente a deliberare la proposizione della domanda e l'assunzione delle obbligazioni conseguenti all'eventuale accoglimento, del certificato del Tribunale attestante che la stessa non è soggetta a procedura concorsuale. =====

Con la domanda l'aspirante socio deve dichiarare di assumere i seguenti obblighi: ==

1) impegno al versamento della quota di ammissione determinata dall'assemblea in misura non inferiore a 6 (sei) euro e delle eventuali quote associative annuali; =====

2) impegno al versamento dei contributi per usufruire delle attività istituzionali deliberate annualmente dall'assemblea; =====

3) impegno ad osservare le norme del presente statuto e del regolamento interno di cui all'art. 12 e delle delibere degli organi sociali. =====

Il Consiglio di amministrazione ha facoltà di chiedere all'aspirante socio ulteriori informazioni e l'esibizione dei documenti comprovanti la legittimità della domanda ed il possesso dei titoli e dei requisiti dichiarati. =====

Il vincolo associativo tra Codifesa e produttore agricolo è fissato in dieci anni. =====

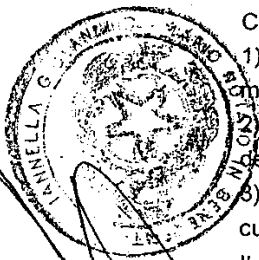
===== Art. 7 =====

Il Consiglio di amministrazione notifica all'aspirante socio la sua motivata decisione sulla domanda di ammissione entro il termine di novanta giorni dalla presentazione dell'istanza; decorso detto termine senza che il Consiglio di amministrazione si sia pronunciato, la domanda si intende accolta. =====

Avverso il provvedimento di reiezione della domanda è dato ricorso alla Regione Campania nel termine perentorio di trenta giorni dalla comunicazione. La decisione di accoglimento del ricorso ha la stessa efficacia del provvedimento di ammissione deliberato dal Consiglio di amministrazione. =====

===== Art. 8 =====

Il nuovo socio è tenuto a versare l'importo della quota di ammissione, nella misura



determinata dall'assemblea, per un importo non inferiore a sei euro, entro un mese dalla comunicazione del provvedimento di ammissione o dalla decisione della Regione Campania. =====

Nel caso di inosservanza, il provvedimento o la decisione si intendono annullati ad ogni effetto. =====

Le somme versate a titolo di quota di ammissione non sono ripetibili. =====

===== Art. 9 =====

Nel caso di morte di un socio il rapporto associativo può continuare con gli eredi, a condizione che questi siano in possesso dei requisiti per l'ammissione. Gli eredi debbono designare il loro rappresentante entro il termine di 180 giorni dalla data di apertura della successione. =====

===== Art. 10 =====

Il recesso può essere esercitato, oltre che nei casi previsti dalla legge, in qualunque momento, qualora il Socio: =====

a) abbia perduto i requisiti per l'ammissione; =====

b) non si trovi più in grado di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali. =====

La domanda di recesso deve essere inoltrata al Consiglio di Amministrazione, almeno quattro mesi prima della fine dell'anno. =====

Oltre che nei casi previsti dalla legge può con delibera del Consiglio di Amministrazione, essere escluso il socio: =====

a) che non è più in grado di concorrere al raggiungimento degli scopi sociali; =====

b) che con l'inosservanza degli obblighi assunti o con la propria condotta, reca danno morale o materiale al Consorzio, o che abbia perduto i requisiti per l'ammissione. ==

La decadenza o l'esclusione devono essere comunicate per iscritto all'interessato; contro la delibera può essere proposto ricorso alla Regione Campania entro 30 (trenta) giorni dalla notifica. =====

L'accoglimento del ricorso comporta la riammissione. =====

===== Titolo III REGOLAMENTO =====

===== Art. 11 =====

Il Regolamento interno, da approvarsi - con efficacia immediata - dal Consiglio di Amministrazione e da ratificarsi dalla prima assemblea successiva, ai sensi dell'articolo 20 stabilirà le norme per l'esplicazione dell'attività del Consorzio, e potrà altresì determinare le penalità in caso di inadempienza da parte dei Soci. =====

===== Titolo IV PATRIMONIO SOCIALE - BILANCIO =====

===== Art. 12 =====

Il Patrimonio sociale è costituito: =====

a) dalle quote di ammissione e dalle quote associative annuali e dai contributi versati dai soci per l'assicurazione delle produzioni; =====

b) dagli avanzi di gestione della cassa; =====

c) dal fondo di riserva ordinario, formato dalle quote dei residui di gestione e con le quote di ammissione eventualmente non rimborsate ai soci receduti, decaduti ed esclusi; =====

d) da eventuali fondi per iniziative mutualistiche e da tutte le altre entrate dell'ente; =
I fondi e le riserve come sopra previsti non sono ripartibili durante la vita del Consorzio. =====

===== Art. 13 =====

Il Consorzio opera con contabilità e bilanci redatti secondo le norme civilistiche. Provvede alla tenuta di contabilità separata per le attività sociali di difesa attiva e passiva ammissibili a contributo pubblico. =====

===== Art. 14 =====

L'esercizio finanziario va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno. =====

Il Consiglio di amministrazione predispone il bilancio preventivo che espone le previsioni economiche finanziarie per l'esercizio successivo entro il 31 dicembre dell'anno precedente corredato da una relazione economica. =====

Alla fine di ciascun esercizio il Consiglio di Amministrazione provvede alla compilazione del bilancio consuntivo da sottoporre all'assemblea dei soci nonché alla compilazione di una relazione illustrante l'attività svolta durante l'esercizio con particolare riguardo all'aspetto tecnico. =====

Il Bilancio preventivo ed il Bilancio consuntivo, predisposti dal Consiglio di Amministrazione, dovranno essere sottoposti per l'approvazione definitiva all'Assemblea ordinaria entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio precedente e trasmessi entro 30 giorni successivi all'approvazione, alla Regione Campania per i provvedimenti di sua competenza. =====

Le entrate ordinarie del Consorzio sono costituite: =====

1) dai contributi dei consorziati nella misura stabilita annualmente dall'Assemblea generale ordinaria; =====

2) dal concorso dello Stato ai sensi delle leggi in vigore; =====

3) da eventuali contributi concessi dagli altri enti pubblici (Regione, Province, Comuni ecc.) e privati. =====

I contributi di cui al precedente punto 3) vanno a riduzione della spesa assicurativa a carico degli associati. =====

===== Art 15 =====

Gli avanzi netti di gestione non sono ripartibili fra i consorziati. =====

L'Assemblea può deliberare di destinare gli avanzi netti della gestione e le riserve alla realizzazione degli scopi statutari, in misura non superiore al 50% per interventi od iniziative di carattere mutualistico o per miglioramento alle strutture del Consorzio. =====

===== Titolo V ORGANI SOCIALI =====

===== Art. 16 =====

Sono organi del Consorzio: =====

a) l'Assemblea generale dei soci; =====

b) il Consiglio di Amministrazione; =====

c) il Presidente; =====

d) il Collegio Sindacale; =====

e) il Collegio dei probiviri. =====

===== Art. 17 =====

L'Assemblea è costituita dai soci che risultano iscritti nel libro dei soci da almeno tre mesi. =====

L'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è convocata dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o da chi ne esercita le funzioni, mediante avviso da affiggere nei locali del Consorzio e da comunicarsi a ciascun socio a mezzo lettera - oppure mediante notiziario stampato - da spedirsi almeno quindici giorni prima dell'adunanza. =====

L'avviso deve indicare gli argomenti da trattare e la data della eventuale seconda convocazione. =====

In mancanza delle formalità suddette, l'Assemblea è regolarmente costituita quando siano presenti o rappresentati tutti i soci con diritto di voto, e siano presenti altresì tutti gli amministratori e i sindaci effettivi. =====

===== Art. 18 =====

L'Assemblea ordinaria deve essere convocata ogni anno entro quattro mesi dalla

chiusura dell'esercizio sociale e quante altre volte il Consiglio di amministrazione lo ritenga necessario o ne sia fatta motivata richiesta scritta dal Collegio dei Sindaci o da almeno un quinto dei soci. =====

E' di competenza dell'assemblea ordinaria: =====

a) approvare i bilanci della cassa ordinaria, il Consorzio ha bilanci preventivi e bilanci consuntivi che saranno posti a disposizione dei soci almeno 20 giorni prima della convocazione dell'Assemblea, presso la sede del Consorzio; =====

b) nominare i membri del Consiglio di amministrazione, del Collegio sindacale determinando per questi ultimi gli emolumenti, e del Collegio dei probiviri; =====

c) determinare annualmente la quota di ammissione ed il contributo annuo, nonché il contributo assicurativo a carico degli associati in rapporto alla produzione assicurata nell'anno; =====

d) deliberare le forme di difesa o di intervento da adottarsi e gli strumenti di attuazione; =====

e) deliberare sugli altri oggetti attinenti alla gestione sociale riservati alla sua competenza dalla legge e dallo statuto o ad essa sottoposti dal Consiglio di amministrazione; =====

f) deliberare il regolamento interno di cui all'art. 12. =====

I bilanci preventivi ed i bilanci consuntivi, predisposti dal Consiglio di amministrazione, devono essere sottoposti all'approvazione definitiva dell'Assemblea ordinaria. =====

E' di competenza dell'Assemblea straordinaria deliberare le modifiche dello Statuto sociale. =====

===== Art. 19 =====

L'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è valida in prima convocazione quando sia presente o rappresentata la maggioranza assoluta dei soci; in seconda convocazione, che potrà avvenire con non meno di un'ora di intervallo dalla prima convocazione, qualunque sia il numero dei soci presenti o rappresentati. =====

Le deliberazioni sono validamente adottate con il voto favorevole della maggioranza dei soci presenti o rappresentati. =====

L'Assemblea straordinaria è validamente costituita soltanto con la presenza o la rappresentanza di almeno la metà più uno dei soci aventi diritto al voto per le sole deliberazioni concernenti il cambiamento dell'oggetto sociale, la trasformazione del Consorzio, il trasferimento di esso, o lo scioglimento del Consorzio, che non potrà avere luogo, salvo casi di scioglimento d'ufficio, prima di un decennio dalla data di costituzione. =====

===== Art. 20 =====

Ogni socio, persone fisica o giuridica ha diritto ad un solo voto. =====

Un socio non può rappresentare, nell'assemblea, più di altri due soci, oltre le ragioni proprie. =====

Le deleghe debbono essere scritte. =====

===== Art. 21 =====

Le assemblee, sia ordinarie che straordinarie, sono presiedute dal Presidente del Consiglio di amministrazione e in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente. Possono anche essere presiedute da uno dei soci presenti designato dall'Assemblea. =====

Le deliberazioni dell'assemblea ordinaria devono risultare da verbale sottoscritte dal Presidente, dal Segretario (che può anche essere un non socio) e da due scrutatori. =

Quelle dell'assemblea straordinaria devono risultare da verbale redatto da notaio. ==

Le deliberazioni dell'Assemblea sono vincolanti per tutti i soci anche non presenti,

rappresentati o dissenzienti. =====

===== Art. 22 =====

Se il numero dei soci iscritti nel libro Soci del Consorzio è superiore a 1.000 (mille) l'assemblea generale deve essere preceduta dalle assemblee parziali ed è costituita dai delegati in esse eletti, a norma dei successivi commi. =====

I delegati che partecipano all'Assemblea generale devono essere presenti personalmente e non possono rappresentare altri o da altri essere rappresentati. ===

Quando l'Assemblea generale è costituita dai delegati, le modalità di convocazione e le maggioranze previste dall'articolo 21 per la validità delle sedute e delle deliberazioni, si intendono riferite ai delegati eletti o presenti. Se il numero totale dei soci iscritti è inferiore a 1.000 (mille) il Consiglio di Amministrazione può comunque, per esigenze organizzative o territoriali, convocare assemblee parziali per la nomina dei delegati, che saranno, anch'esse disciplinate dagli articoli seguenti. =====

Qualora si verificasse una delle situazioni previste dai commi precedenti, il Consiglio di Amministrazione, per ciascuna Assemblea generale - sia ordinaria che straordinaria - deve provvedere in via preliminare alla convocazione delle assemblee parziali, per la nomina dei delegati che dovranno partecipare all'Assemblea generale stessa. =====

Il Consiglio di Amministrazione determina l'ambito territoriale dei soci iscritti aventi diritto a partecipare a ciascuna Assemblea parziale, nonché le date e le sedi di svolgimento delle stesse, tenendo conto della necessità che fra l'ultima Assemblea parziale e l'Assemblea generale trascorranzo almeno 20 (venti) giorni. =====

Le Assemblee parziali sono convocate dal Presidente del Consorzio con avviso da affiggere nella sede dello stesso e da spedire a mezzo lettera oppure mediante notiziario stampato ai soci interessati a ciascuna Assemblea parziale, almeno 15 (quindici) giorni prima della stessa. =====

Le Assemblee Parziali sono presiedute dal Presidente del Consorzio o da un suo delegato e vi assisterà il Direttore del Consorzio o suo delegato. =====

L'avviso di convocazione, oltre a recare esplicitamente, quale argomento all'ordine del giorno, la nomina dei delegati, deve riportare le materie che saranno oggetto dell'Assemblea generale. =====

Nel corso delle assemblee parziali, vengono eletti dai soci presenti o rappresentati, i delegati che devono essere soci e costituiranno l'Assemblea generale. =====

Nell'Assemblea parziale ciascun Socio ha diritto ad un voto e può farsi rappresentare, con delega scritta soltanto da un altro Socio, salvo i casi previsti dalla legge. =====

I soci riuniti in Assemblee parziali, nominano un delegato ogni 10 (dieci), o frazione di 10 (dieci), soci presenti o rappresentati aventi diritto al voto. =====

Le Assemblee parziali sono valide in prima convocazione, quando sia presente o rappresentata la maggioranza dei Soci aventi diritto al voto, e in seconda convocazione, che dovrà avere luogo almeno un'ora dopo la prima, qualunque sia il numero dei presenti. =====

Le modalità di votazione, di presentazione delle eventuali liste dei candidati e di nomina dei delegati, saranno definite dal regolamento. =====

===== Art. 23 =====

Il Consiglio di amministrazione è composto da dodici membri nominati dall'assemblea e scelti fra i soci. Qualora nell'assemblea siano votate più liste i seggi del Consiglio di amministrazione sono attribuiti, nella misura dei due terzi alla lista che ha riportato il maggior numero dei voti ed i restanti 4 seggi sono attribuiti alla o alle liste suddividendo in proporzione i seggi alle 2 liste che seguono nell'ordine dei voti

riportati, purché nel loro complesso la o le liste di minoranza abbiano conseguito ciascuna almeno il dieci per cento dei voti. =====

Gli amministratori sono dispensati dal presentare cauzione, durano in carica tre anni e sono rieleggibili. =====

Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare per qualsiasi motivo uno o più consiglieri, subentrano i primi degli esclusi dalla lista di appartenenza o, in subordine, un cooptato dal Consiglio, che restano in carica fino allo scadere del Consiglio di Amministrazione stesso. =====

Nella prima riunione che ha luogo dopo l'Assemblea generale che l'ha eletto, il Consiglio di amministrazione elegge il Presidente e il Vicepresidente. Il Direttore partecipa alle riunioni del Consiglio con voto consultivo. Alle riunioni del Consiglio partecipano i membri del Collegio Sindacale, senza diritto di voto. =====

===== Art. 24 =====

Il Consiglio di amministrazione è convocato dal Presidente ogni qualvolta lo reputi utile o necessario, o quando ne sia fatta domanda da almeno tre consiglieri o dal Collegio sindacale. =====

La convocazione è fatta mediante lettera raccomandata o fax, da spedirsi non meno di 5 giorni prima dell'adunata. =====

In casi di urgenza, può farsi a mezzo telegramma o fax da spedirsi almeno un giorno prima. =====

Le adunanze sono valide quando intervenga la maggioranza dei membri in carica. ==

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti dei consiglieri presenti. = Normalmente avvengono per alzata di mano, debbono farsi a scrutinio segreto, quando ciò sia richiesto anche da un solo dei consiglieri presente o si tratta di nomina delle cariche sociali. =====

Nelle votazioni palesi, in caso di parità, prevale il voto del Presidente; in quelle segrete, la parità comporta la reiezione della proposta. =====

Il consigliere che, senza giustificato motivo, manca a più di tre sedute consecutive, è dichiarato decaduto. La decadenza è comunicata per iscritto con raccomandata A.R. dal Presidente. =====

===== Art. 25 =====

Il Consiglio di amministrazione è investito della gestione del Consorzio e potrà quindi compiere tutti gli atti e operazioni di ordinaria e straordinaria amministrazione che comunque rientrino negli scopi consorziali fatta eccezione soltanto per quelli che per disposizione di legge e dell'atto costitutivo e dello Statuto siano riservati all'Assemblea. =====

Spetta in particolare al Consiglio di Amministrazione: =====

- convocare l'assemblea; =====
- dare esecuzione alle delibere dell'assemblea; =====
- redigere i bilanci del Consorzio secondo quanto previsto dal precedente art. 14; ==
- stabilire la sede del Consorzio; =====
- assumere, sospendere e licenziare il personale dipendente del Consorzio fissando le mansioni e retribuzioni; =====
- provvedere alla formazione ed aggiornamento degli elenchi dei soci; =====
- deliberare circa il recesso, la decadenza e l'esclusione dei soci. =====

Spetta inoltre al Consiglio di Amministrazione: =====

- stabilire le deleghe di gestione affidate al Presidente; =====
- controllare e sovrintendere alla regolare amministrazione della contabilità separata ricondotta nell'ambito della gestione ordinaria, per l'attuazione degli scopi sociali fissati dalla legge; =====

- controllare che le perizie vengano eseguite con equità e, qualora lo ritenga necessario nominare un collegio di periti per l'accertamento dei danni subiti dalle produzioni; =====

- vigilare sulla riscossione di cui agli artt. 30 e seguenti. =====

===== Art. 26 =====

Il Presidente presiede l'Assemblea dei soci ed il Consiglio di Amministrazione, ha la rappresentanza legale del Consorzio e la firma sociale. Egli ha facoltà di transigere o conciliare, di rilasciare quietanze liberatorie e di provvedere a quanto altro occorra per l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio di amministrazione. =====

Spetta al Presidente di promuovere le azioni davanti all'Autorità giudiziaria o amministrativa di qualsiasi ordine e grado e di nominare procuratori alle liti. =====

Nel caso di assenza o di impedimento, il Presidente è sostituito dal Vicepresidente o, in mancanza, da altro consigliere delegato dal Presidente. =====

===== Art. 27 =====

Il Collegio sindacale si compone da tre membri effettivi e due supplenti nominati dall'assemblea, dei quali uno degli effettivi è designato dal Ministero delle Politiche Agricole e Forestali ed uno degli effettivi è designato dalla Regione Campania. =====

I sindaci posso essere anche non soci. =====

Qualora il Ministero delle Politiche Agricole e Forestali o la Regione Campania non procedano alle dette designazioni, tutti i sindaci saranno liberamente nominati dall'assemblea. =====

Il Presidente del Collegio Sindacale viene nominato dall'assemblea. =====

I Sindaci durano in carica tre anni e sono rieleggibili. =====

L'emolumento dei sindaci viene fissato dall'Assemblea all'atto della nomina. =====

===== Art. 28 =====

Il Collegio dei probiviri è costituito da tre persone elette dall'assemblea al di fuori degli iscritti al Consorzio. I probiviri durano in carica tre anni e sono rieleggibili. =====

===== Art. 29 =====

Tutte le controversie che potessero insorgere fra iscritti oppure tra un iscritto ed il Consorzio in dipendenza dell'esecuzione o interpretazione dello Statuto consorziale, delle deliberazioni dell'Assemblea e del Consiglio di amministrazione, escluse quelle che per legge non possono formare oggetto di compromesso, saranno deferite al giudizio del Collegio dei probiviri i quali decidono come arbitri amichevoli compositori con dispensa da ogni formalità e con giudizio inappellabile. =====

===== Titolo VI RISCOSSIONE CONTRIBUTI CONSORTILI =====

===== SERVIZIO DI RISCOSSIONE - TESORERIA =====

===== Art. 30 =====

Le modalità di riscossione dei contributi a carico dei soci sono stabilite annualmente dal Consiglio di Amministrazione che può deliberare di effettuare le riscossioni stesse anche mediante ruoli in base alle disposizioni vigenti in materia di esazione di contributi non erariali, ed in unica soluzione. =====

===== Art. 31 =====

I ruoli annuali dei contributi sono resi esecutivi dal Presidente del Consorzio o da un suo delegato. =====

Essi sono a disposizione degli interessati presso l'ufficio del Consorzio di Difesa. ===

Entro 3 (tre) mesi dalla loro esecutività, ogni interessato può ricorrere al Consiglio di Amministrazione per far correggere gli eventuali errori materiali; il Consiglio di Amministrazione deve pronunciarsi entro 40 (quaranta) giorni dalla presentazione del reclamo, comunicando la propria decisione motivata all'interessato. In mancanza di ciò il reclamo si intende accolto. =====

Il reclamo non sospende la riscossione dei contributi, ma se accolto, dà diritto al rimborso di quanto indebitamente pagato. =====

===== Art. 32 =====

Il servizio di tesoreria/cassa del Codifesa può essere affidato ad un istituto di credito, con delibera del Consiglio di Amministrazione. =====

Il tesoriere dà esecuzione ai mandati di pagamento e alle reversali di incasso. =====

Alla fine dell'esercizio il tesoriere deve rendere conto delle riscossioni e dei pagamenti effettuati. =====

===== Art. 33 =====

In qualunque caso di scioglimento del Consorzio l'Assemblea nominerà uno o più liquidatori stabilendone i poteri. =====

Il patrimonio sociale, sarà devoluto ad altro consorzio con finalità analoghe o ad Enti e istituzioni operanti in agricoltura, sentito l'organismo di controllo competente, e salvo diversa destinazione imposta dalla legge. =====

===== Art. 34 =====

Per tutto quanto non disciplinato nel presente Statuto e dal Regolamento interno, valgono le disposizioni previste dal Codice Civile in materia di associazioni. =====

===== Art. 35 =====

Il Consiglio di Amministrazione è autorizzato ad apportare allo Statuto le modifiche e le integrazioni richieste dalle competenti autorità di vigilanza. =====

Le modifiche e le integrazioni allo statuto, deliberate dal consiglio di amministrazione, devono essere ratificate dall'assemblea nella prima riunione utile. =====

REGOLAMENTO INTERNO DEL CODIFESA "BENEVENTO - AVELLINO". =====

===== ELEZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE =====

===== Art. 1 =====

A mente dell'art. 21 dello statuto, l'Assemblea è convocata dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o da chi ne esercita le funzioni, mediante avviso da affiggere nell'albo istituito presso la sede del Consorzio e da comunicarsi a ciascun socio a mezzo lettera o notiziario stampato almeno 15 giorni prima. =====

===== Art. 2 =====

L'avviso di convocazione deve contenere l'indicazione del luogo, giorno ed ora, e dell'ordine del giorno. =====

Nello stesso avviso dovrà essere indicata la data per l'eventuale seconda convocazione. =====

===== Art. 3 =====

Per l'elezione del Consiglio di amministrazione, del Collegio sindacale e del Collegio dei probiviri, possono essere presentate liste sottoscritte da almeno 15 soci aventi diritto al voto e contenere la dichiarazione di accettazione da parte dei candidati. ===

Le liste debbono essere presentate non più tardi di cinque giorni prima di quello fissato per l'Assemblea in prima convocazione. =====

===== Art. 4 =====

Le liste debbono indicare nome, cognome e domicilio di ciascun candidato e non possono contenere un numero di candidati superiore a quello dei seggi da assegnare. =====

===== Art. 5 =====

Qualora nell'Assemblea siano state votate più liste, i seggi del Consiglio di amministrazione sono attribuiti nella misura di due terzi alla lista che ha riportato il maggior numero di voti ed il restante terzo alle liste che seguono nell'ordine dei voti riportati, ai sensi dell'art. 25 dello Statuto. =====

===== Art. 6 =====

In caso di presentazione di più liste, il socio potrà indicare la sua preferenza a

candidati fino a due terzi dei consiglieri da eleggere. =====
In mancanza della indicazione di preferenza, si considereranno eletti i primi candidati
segnati nella lista fino alla concorrenza dei due terzi e rispettivamente del restante
terzo da eleggere. =====

===== Art. 7 =====

=====

Il seggio elettorale è presieduto dal Presidente del Consorzio o da un suo delegato, il
quale nominerà un segretario che potrà anche essere un socio, e si farà assistere da
due o più scrutatori, scelti possibilmente tra i presentatori delle liste. =====

===== Art. 8 =====

Eventuali reclami contro le liste debbono essere presentati al Presidente del seggio
prima dell'inizio delle operazioni di voto. =====

Il seggio elettorale deciderà seduta stante, a maggioranza di voti, in ordine ai reclami
presentati. =====

===== Art. 9 =====

Sono ammessi al voto i soci che risultano iscritti nel libro dei soci da almeno tre
mesi. =====

Ciascun socio avente diritto al voto può farsi rappresentare da altro socio mediante
delega scritta. =====

Un socio non può rappresentare più di altri due soci, oltre alle ragioni proprie. =====

===== Art. 10 =====

Il seggio elettorale decide a maggioranza di voti sopra ogni contestazione che
dovesse sorgere in merito alla votazione ed alle relative operazioni. Il segretario ha
voto consultivo. =====

===== Art. 11 =====

Quando sia riconosciuto nulla la nomina di qualche consigliere oppure se qualche
consigliere validamente eletto comunica espressamente di rinunciare alla carica,
resta eletto il candidato della stessa lista che segue nel numero di voti riportati. =====

L'esito della votazione è pubblicato nell'albo del Consorzio e contemporaneamente
comunicato agli eletti. =====

===== Art. 12 =====

Se i contributi deliberati dall'Assemblea e quelli provenienti dallo Stato, dalla
Provincia e da eventuali altri Enti pubblici, non risulteranno sufficienti a coprire tutte le
spese relative alle forme di difesa e di intervento deliberate dall'Assemblea, la
differenza sarà ripartita fra i soci in proporzione al valore dei prodotti denunciati. =====

===== ASSISTENZA TECNICA =====

===== Art. 13 =====

Per l'attività connessa con le forme di assistenza tecnica di cui all'articolo 3 dello
statuto, il Consorzio si avvarrà o potrà avvalersi dell'opera di un direttore tecnico e di
eventuali altri collaboratori, anche in forma non continuativa e senza rapporto di
dipendenza diretta, purché di riconosciuta preparazione ed esperienza. =====

===== Art. 14 =====

Le forme di assistenza tecnica saranno deliberate dal Consiglio di amministrazione
tenuto conto dei suggerimenti e dei desideri manifestati dall'Assemblea generale dei
soci. =====

===== Art. 15 =====

Il presente Regolamento Interno entra in vigore dal giorno stesso dalla data in cui è
stato deliberato dall'Assemblea straordinaria dei Soci. =====



ESEGUITA REGISTRAZIONE PRESSO L'ENTRATA DI BENEVENTO
IL 29 APR. 2005 AL N. 108 2624
COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE DI COMPLESSIVI N. 5 FOGLI
BENEVENTO 29 APR. 2005





Giunta Regionale della Campania
Area Generale di Coordinamento
Sviluppo Attività Settore Primario
Settore Bilancio e Credito Agrario

REGIONE CAMPANIA
Prof. 2005.0650569 del 28/07/2005 ore 13,07
Dest.: CODIFESA BENEVENTO AVELLINO
Fascicolo : 2005.XLII/1/1 270

TTORE 04



AL CONSORZIO DI DIFESA DELLE
PRODUZIONI INTENSIVE
DELLE PROVINCE DI
BENEVENTO - AVELLINO
VIA XXV LUGLIO, 14
82100 - BENEVENTO

Ref. nota n. del

Oggetto:

Approvazione statuto sociale

A seguito dell'istruttoria posta in essere da questo Ufficio, ai fini della successiva approvazione da parte della G.R. della deliberazione di approvazione dello statuto trasmesso da codesto Consorzio con nota 1577 del 30.05.05, si comunica che si provvederà a proporre alla Giunta le seguenti modifiche:

- All'art. 13 è previsto che il Consorzio provveda a contabilità separata " per le attività sociali di difesa attiva e passiva ammissibili a contributo pubblico".

Il D.Lgs. 102/04, nel dettare all'art. 12, i requisiti minimi che deve presentare lo statuto prevede, tra l'altro, " una contabilità separata per i contributi, associativi e pubblici, nonché per le iniziative mutualistiche".

La previsione contenuta nello statuto appare di portata meno ampia di quella di cui all'art. 12 del D.Lgs 102/04, per cui si ritiene di dover modificare l'art. 13 dello statuto in conformità a quanto previsto dalla legge.

All'art. 27 è previsto che il Collegio sindacale si componga di tre membri effettivi e due supplenti. Dei membri effettivi uno è designato dal MIPAF ed uno dalla Regione; qualora il Ministero o la Regione non procedano alle designazioni "tutti i sindaci saranno liberamente nominati dall'Assemblea".

Ancora prevede l'art. 27 che il Presidente del Collegio sindacale venga eletto dall'Assemblea. L'art. 27 non appare suscettibile di approvazione, così come formulato.

Infatti, ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs 102/04 lo statuto deve prevedere "la nomina del Collegio Sindacale, le cui modalità sono stabilite con decreto del MIPAF".

In esecuzione di detta previsione legislativa è stato emanato il D.M. 102.649 del 30.9.2004 che prevede che il Collegio Sindacale, nominato in conformità a quanto previsto dagli artt. 2399, 2400, 2401 e 2460 c.c., sia composto, in via ordinaria, da tre membri di cui uno nominato dal Mi.P.A.F. ed uno dalla Regione e due membri supplenti.

Orbene la disciplina dettata dal c.c. in materia di Collegio Sindacale non sembra compatibile con la possibilità che in caso di mancata nomina dei rappresentanti pubblici in seno al Collegio, questi vengono nominati liberamente dall'Assemblea. Infatti la ratio della normativa civilistica (art. 2458,

Regione Campania - A.G.C. Sviluppo Attività Settore Primario

Foglio n.

2459 e 2460), è chiaramente quella di garantire un controllo pubblico su determinati soggetti privati, laddove essi svolgano attività in cui sia presente un apprezzabile interesse pubblico.

Per tale motivo ai sensi dell'art. 2459 c.c. la legge o l'atto costitutivo possono prevedere la nomina di uno o più amministratori o sindaci nominati dallo Stato o da Enti pubblici, indipendentemente da una partecipazione pubblica azionaria. Ancora, ai sensi dell'art. 2458 gli amministratori o sindaci di nomina pubblica possono essere revocati solo dall'Ente che li ha nominati.

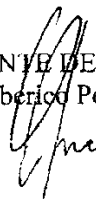
Infine la previsione statutaria secondo cui il Presidente del Collegio sindacale viene nominato dall'Assemblea risulta in contrasto con l'art. 2460 c.c., secondo cui, qualora uno o più sindaci siano nominati dallo Stato il Presidente deve essere scelto tra uno di essi.

Si ritiene, quindi, che nello statuto debba essere previsto che il Presidente del Collegio Sindacale sia il rappresentante del MiPAF.

Si provvederà, pertanto, alla predisposizione dello schema di deliberazione da sottoporre all'esame della Giunta Regionale proponendo le modificazioni di cui sopra. Codesto Consorzio ove lo ritenesse opportuno, potrà far pervenire entro gg.10 dalla ricezione della presente comunicazione, eventuali osservazioni in merito.

LT/D'Ambro 2

IL DIRIGENTE DEL SETTORE
- Dr. Alberico Pergamo -



*Consorzio di difesa delle produzioni intensive
delle province di Benevento ed Avellino*
VIA XXV LUGLIO, 28 - 82100 BENEVENTO

Prot. n. 2300

BC
11 MAR 2008
AREA GENERALE DI COORDINAMENTO
Sviluppo Attività Settore Primario
francesco mignone

Spett.le Giunta Regionale della Campania
Area Generale di Coordinamento
Sviluppo Attività Settore Primario
Settore Bilancio e Credito Agrario
Centro Direzionale - Isola A/6
80143 NAPOLI

OGGETTO: Approvazione statuto sociale

In riferimento alla nostra nota n. 1577 del 30/05/2005 ed alla Vostra n. 2005.0650569 del 28/07/2005 (allegata), si chiede l'approvazione dello statuto sociale in quanto questo Consorzio di fatto già opera in conformità a quanto previsto dal D.Legs. 102/2004.

Disponibili per eventuali chiarimenti si porgono cordiali saluti.

Benevento 07/03/2008



IL PRESIDENTE
- Francesco Mignone -

REGIONE CAMPANIA

Prot. 2008. 0219991 del 11/03/2008 ore 15,26
Mitt.: CONSORZIO DI DIFESA DELLE PRODUZIONI INTENSIVE
DELLE PROVINCE DI BENEVENTO ED AVELLINO
Fascicolo: XLIV/1/1
Servizi speciali





Giunta Regionale della Campania

*Area Generale di Coordinamento
Sviluppo Attività Settore Primario
Settore Bilancio e Credito Agrario
Il Dirigente*

REGIONE CAMPANIA

Prot. 2008. 0475337 del 04/06/2008 ore 10,18
Dest.: CODIFESA BENEVENTO AVELLINO; MIPAAF SVILUPPO
RURALE
Fascicolo: ZUU8.XLII/1/1.304



AREA 11 - SETTORE 04

Al Consorzio di difesa delle produzioni
intensive delle Province di
Benevento ed Avellino
Via XXV Luglio, 28
82100 - Benevento

Al Ministero delle Politiche Agricole
Alimentari e Forestali
Dipartimento delle politiche di
sviluppo economico e rurale
Direzione generale dello sviluppo
rurale, infrastrutture e servizi
Ufficio Calamità naturali
Via XX Settembre, 20
00187 - ROMA

Oggetto: Approvazione dello Statuto Sociale del Consorzio di difesa delle produzioni intensive delle
Province di Benevento ed Avellino

Facendo seguito alla nota prot. n. 2300 del 07/03/2008, acquisita al protocollo dello
scrivente in data 11/03/2008 n. 219991, si comunica che, al fine di conformare il nuovo statuto
Consortile (repertorio 13140 atto 3361) alle disposizioni di Legge in materia, il Consorzio di Difesa
in indirizzo dovrà provvedere ad apportare, nei modi e nei termini stabiliti dalla specifica
normativa, le seguenti modifiche allo statuto:

L'art. 13 è così sostituito:

*Il Consorzio opera con contabilità e bilanci redatti secondo le norme civilistiche. Provvede alla
tenuta di una contabilità separata per i contributi, associativi e pubblici, nonché per le
iniziative mutualistiche;*

L'art. 27 è così sostituito:

*Il Collegio sindacale si compone di tre membri effettivi e due supplenti nominati
dall'assemblea, dei quali uno degli effettivi è designato dal Ministero delle Politiche Agricole
Alimentari e Forestali e uno degli effettivi è designato dalla Regione Campania.*

I sindaci effettivi possono essere anche non soci.

*Il presidente del Collegio Sindacale è il rappresentante del Ministero delle Politiche Agricole
Alimentari e Forestali.*

I sindaci durano in carica tre anni e sono rieleggibili.

L'emolumento dei Sindaci viene fissato dall'assemblea all'atto della nomina.

L'approvazione da parte dell'Assemblea dei soci delle su riportate modifiche statutarie dovrà
essere comunicata allo scrivente che successivamente provvederà agli adempimenti preordinati
all'approvazione dello Statuto da parte della Giunta Regionale ai sensi del D.Lgs. 102/04 così come
modificato dal D.Lgs. n. 82 del 18/04/2008.

La presente, con allegato lo statuto consortile, è inviata anche al Ministero delle Politiche
Agricole Alimentari e Forestali il cui diverso avviso sulle modifiche proposte dovrà essere reso noto
entro 30 gg dall'avvenuto ricevimento, trascorsi i quali si intenderà che nulla osta da parte dello
stesso.

Il Dirigente del Settore
Dott. Pasquale Cirillo

**Consorzio di difesa delle produzioni intensive
delle province di Benevento ed Avellino**
VIA XXV LUGLIO, 28 - 82100 BENEVENTO

Prot. n. 2429

Raccomandata

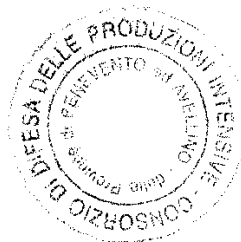
Spett.le Giunta Regionale della Campania
Area Generale di Coordinamento
Sviluppo Attività Settore Primario
Settore Bilancio e Credito
Centro Direzionale – Isola A/6
80143 NAPOLI

Oggetto: Invio Statuto Sociale

In riferimento alla Vostra nota (allegata) si invia lo statuto con le modifiche da Voi richieste; inoltre è stato modificato anche l'articolo 1) come richiestoci dalla nostra Associazione Nazionale (ASNACODI).

Cordiali Saluti.

Benevento 18/05/2009



Il Presidente
- Mignone Francesco -

BCA
AREA GENERALE DI COORDINAMENTO
Sviluppo Attività Settore Primario

20 MAG. 2009

REGIONE CAMPANIA

Prot. 2009. 0444162 del 21/05/2009 ore 09,24

Mitt.: CONSORZIO DI DIFESA DELLE PRODUZIONI INTENSIVE
DELLE PROVINCE DI BENEVENTO ED AVELLINO

Fascicolo: 2009 XLIV/1.142
Servizi speciali



Repertorio n.30660 Raccolta n.10517 =====
===== VERBALE DI ASSEMBLEA STRAORDINARIA DEL =====
===== "CONSORZIO DI DIFESA DELLE PRODUZIONI INTENSIVE =====
===== DELLE PROVINCE DI BENEVENTO E DI AVELLINO" =====
===== in sigla "CODIFESA BENEVENTO - AVELLINO" =====
===== REPUBBLICA ITALIANA =====
===== L'anno duemilanove il giorno ventinove del mese di aprile =====
===== (29/04/2009) =====
in Benevento e nel mio studio sito alla via Ennio Goduti n.10, piano primo, alle ore
9,00 (ore nove e minuti zero); =====
Innanzi a me avv. Giovanni IANNELLA, Notaio residente in Benevento, iscritto nel
Ruolo del Collegio dei Distretti Notarili Riuniti di Benevento ed Ariano Irpino, =====
===== E' COMPARSO =====
- MIGNONE Francesco nato a Benevento il 23 febbraio 1960 (c.f.MGN FNC 60B23
A783X), ivi domiciliato, anche fiscalmente, alla contrada Pantano n.43, il quale inter-
viene al presente atto nella qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione e
legale rappresentante dell'associazione denominata "CONSORZIO DI DIFESA DEL-
LE PRODUZIONI INTENSIVE DELLE PROVINCE DI BENEVENTO E DI AVELLI-
NO" in sigla "CODIFESA BENEVENTO - AVELLINO", con sede in Benevento alla
via XXV Luglio n.28, avente codice fiscale n.92024320621, associazione riconosciuta
ai sensi della legge n. 185, art. 9, del 14/02/1992 - D.P.R. n. 324 del 17/05/1996, con
Delibera della Giunta Regionale Campania n. 2108 del 27 aprile 1998, già iscritta nel
Registro delle Persone Giuridiche presso il Tribunale di Benevento al n. 228 ed at-
tualmente iscritta presso apposito Registro istituito presso la Regione Campania. ===
Detto costituito, della cui identità personale io notaio sono certo, mi dichiara che è
stata regolarmente convocata, conformemente alla disciplina statutaria, per questo
giorno, luogo ed ora, in unica convocazione, l'assemblea generale straordinaria dei
delegati del suddetto "CONSORZIO DI DIFESA DELLE PRODUZIONI INTENSIVE
DELLE PROVINCE DI BENEVENTO E DI AVELLINO" in sigla "CODIFESA BENE-
VENTO - AVELLINO" per discutere e deliberare sul seguente =====
===== ORDINE DEL GIORNO =====
1) Modifica degli articoli 1, 3, 4, 6, 13, 17, 27, 31, e 32 dello statuto; =====
2) Varie ed eventuali. =====
Esso comparente chiede a me notaio di documentare con il presente atto lo svolgi-
mento e le connesse delibere dell'assemblea qui riunita. =====
Al che aderendo io notaio constato quanto segue. =====
Assume la presidenza dell'assemblea, a norma dello statuto sociale e per acclama-
zione unanime degli intervenuti il costituito Presidente del Consiglio di Amministra-
zione esso MIGNONE Francesco. =====
===== Il presidente dichiara e dà atto: =====
A) che con avviso affisso presso la sede del consorzio e comunicato a tutti i consor-
ziati con lettere, come previsto dallo statuto, venivano convocate, per discutere e
deliberare sul detto ordine del giorno: =====
a) sia le assemblee parziali degli associati da tenersi in Benevento presso il Consor-
zio Agrario Provinciale alla via XXV Luglio n.28 rispettivamente: =====
- il 30 marzo 2009, alle ore 8,00 in prima ed alle ore 9,00 in seconda convocazione,
l'assemblea parziale degli associati residenti o con sede nei comuni della provincia di
Avellino e nei comuni della provincia di Benevento con nomi (dei comuni) compresi
tra "AIROLA" e "DUGENTA; =====
- il 31 marzo 2009, alle ore 8,00 in prima ed alle ore 9,00 in seconda convocazione.

l'assemblea parziale degli associati residenti o con sede nei comuni della provincia di Benevento con nomi (dei comuni) compresi tra "DURAZZANO" e "VITULANO"; ====
b) sia la presente assemblea dei delegati riconvocata anche con lettera raccomandata del giorno 08 aprile 2009; =====
B) che le dette assemblee parziali si sono regolarmente tenute in seconda convocazione, e le stesse hanno deliberato di nominare i seguenti delegati (uno per ogni 10 o frazione di 10 soci partecipanti alle assemblee, come da statuto), cui sono stati attribuiti tutti i poteri di partecipazione e di voto alla presente assemblea e precisamente:
a) l'assemblea parziale dei soci residenti nella provincia di Avellino e nei comuni della provincia di Benevento compresi tra "Airola" e "Dugenta" del 30 marzo 2009, il cui verbale in copia si allega al presente atto sotto la lettera A), cui hanno partecipato in proprio e per delega numero 52 (cinquantadue) soci su numero 999 (novecentonovantanove) aventi diritto, ha nominato quali delegati: =====
- DE GREGORIO Fernando nato a Buonalbergo (BN) il 1° dicembre 1948; =====
- GRASSO Gennaro nato a Venticano (AV) il 28 ottobre 1969; =====
- esso MIGNONE Francesco nato a Benevento il 23 febbraio 1960; =====
- MOGAVERO Andrea nato a Calvi (BN) il 13 novembre 1953; =====
- GALLO Sergio nato a Montecalvo Irpino (AV) il 06 luglio 1962; =====
- LEONE Carmine nato a Benevento il 29 agosto 1939; =====
b) l'assemblea parziale dei soci residenti nei comuni della provincia di Benevento compresi tra "Durazzano" e Vitulano del 31 marzo 2009, il cui verbale in copia si allega al presente atto sotto la lettera B), cui hanno partecipato in proprio e per delega numero 45 (quarantacinque) soci su numero 984 (novecentottantaquattro) aventi diritto ha nominato quali delegati: =====
- ABATE Biagio nato a Montesarchio (BN) il 1° gennaio 1950; =====
- GENITO Antonio nato a San Giorgio del Sannio (BN) il 14 dicembre 1942; =====
- MESSERE Rocco nato a Paduli (BN) il 3 luglio 1964; =====
- AUCONE Luigi nato a Paduli (BN) il 17 maggio 1954; =====
- LOMBARDI Raffaele nato a Sant'Agata de' Goti (BN) il 15 settembre 1957; =====
C) che dei detti delegati sono qui presenti in assemblea: DE GREGORIO Fernando, GRASSO Gennaro, MIGNONE Francesco, MOGAVERO Andrea, GALLO Sergio, ABATE Biagio, GENITO Antonio, MESSERE Rocco ed AUCONE Luigi; =====
- che sono assenti i delegati LEONE Carmine e LOMBARDI Raffaele; =====
D) che per il Consiglio di Amministrazione sono presenti, oltre ad esso presidente MIGNONE Francesco, i consiglieri: DE GREGORIO Fernando (vicepresidente), GRASSO Gennaro, MOGAVERO Andrea, GALLO Sergio, GENITO Antonio, MESSERE Rocco e IADEVAIA Luigi (nato a Dugenta il 04 dicembre 1971); =====
- che sono assenti i consiglieri: CANCELLIERI Salvatore, D'ANGELIS Carmine, LOMBARDI Raffaele e MAIO Carmine; =====
E) che il collegio sindacale si compone dei seguenti soggetti: =====
- il presidente, PENNUCCI Giuseppe nato a Pesco Sannita (BN) il 04 maggio 1955 (c.f. PNN GPP 55E04 G494Z), residente in Roma alla via Pisino n.155; =====
- i sindaci effettivi: FALATO ASSINI Ugo nato a Telese Terme (BN) il 25 gennaio 1972 (c.f. FLT GUO 72A25 L086O), residente in Guardia Sanframondi (BN) alla via Sebastiano Guidi n.15 e GIANNINI Antonio nato ad Apollosa (BN) il 25 aprile 1965 (c.f. GNN NTN 65D25 A330L), ivi residente alla via Mazzoni Curti n. 11; =====
F) che per il collegio sindacale è presente il solo sindaco effettivo FALATO ASSINI Ugo; =====
G) di aver dunque verificato la regolarità della costituzione e di essersi accertato dell'identità e della legittimazione dei presenti; =====

H) che la presente assemblea è, pertanto, regolarmente costituita e può validamente deliberare sugli argomenti posti all'ordine del giorno, conformemente alla disciplina statutaria. =====

===== **Il presidente espone all'assemblea** =====

che sarebbe opportuno apportare delle modifiche allo statuto, modifiche che illustra agli intervenuti. =====

L'assemblea dopo breve discussione, accoglie la proposta del presidente, ed all'unanimità dei voti dei presenti espressi verbalmente =====

===== **DELIBERA** =====

- di modificare l'articolo 1 (uno) dello statuto come segue: =====

"E' costituito un Consorzio di produttori agricoli per la difesa delle colture agrarie dalle avversità atmosferiche con la denominazione di "Condifesa Benevento-Avellino" con sede in Benevento alla via XXV Luglio n. 28, che esercita la propria attività nel territorio della Regione Campania. =====

Il Consorzio può istituire propri uffici distaccati sul territorio di operatività."; =====

- di modificare l'articolo 3 (tre) dello statuto come segue: =====

"Il Consorzio, che non ha fini di lucro, ha per scopo la difesa attiva e passiva delle produzioni agricole e zootecniche nonché delle strutture aziendali contro i rischi derivanti dalle avversità e calamità atmosferiche, eventi calamitosi naturali, dalle fitopatie e dalle malattie del bestiame ai sensi del D.Lgs 29 marzo 2004 n. 102 e successive modifiche ed integrazioni e di eventuali altre leggi e disposizioni successive, aventi le medesime finalità. =====

Più specificatamente può assumere per la difesa passiva, iniziative mutualistiche ovvero contratti di assicurazione inerenti o connessi con scopi sopra indicati da stipulare dallo stesso Consorzio con Società di Assicurazione o riassicurazione autorizzate all'esercizio del ramo grandine, in nome proprio e per conto degli associati o in nome e per conto degli associati. =====

Può altresì istituire fondi rischi di mutualità ed assumere iniziative per azioni di mutualità in base alle norme vigenti, nonché partecipare ad iniziative mutualistiche, anche di tipo associativo. =====

Il Consorzio potrà fornire l'assistenza tecnica organizzativa ai propri soci intesa a promuovere il miglioramento e la difesa delle loro produzioni, con particolare riguardo a quelle tabacchicole, viticole, olivicole, zootecniche ed ortofrutticole in genere. =====

Tale assistenza si attuerà attraverso: =====

a) la costituzione di un ufficio tecnico; =====

b) la tenuta di corsi professionali anche per perito grandine; =====

c) la fornitura ai propri associati di mezzi tecnici: concimi, antiparassitari e quant'altro necessario alla conduzione aziendale; =====

d) la fornitura agli associati che ne fanno richiesta della consulenza assicurativa per i rischi connessi all'attività agricola; =====

e) la costituzione di servizi di agrometeorologia; =====

f) la locazione di strutture necessarie a svolgere le proprie attività statutarie. =====

Il Condifesa - allo scopo di stimolare il progresso agricolo nell'interesse dei soci - si propone altresì, per l'organizzazione e la vigilanza nel settore della difesa fitosanitaria."; =====

===== - di modificare l'articolo 4 (quattro) dello statuto come segue: =====

" Il Condifesa aderisce all'Associazione Nazionale dei Condifesa quale organismo di rappresentanza e coordinamento, nonché all'Associazione Regionale dei Condifesa."; =====

- di modificare l'articolo 6 (sei) dello statuto come segue: =====

"L'aspirante socio deve presentare domanda al Consiglio di Amministrazione, fornendo tutti i dati richiesti dalla Legge o dal Consiglio stesso: =====

a) cognome e nome, luogo e data di nascita, domicilio e codice fiscale; =====

b) ubicazione ed estensione del podere o dei poderi e titolo in virtù dei quali sono condotti; =====

c) estensione delle varie colture e produzioni normali ottenibili. =====

Se l'istanza è proposta da persona giuridica, deve, essere presentata dal legale rappresentante e indicare la ragione o denominazione della società o dell'ente, la sede, il numero di codice fiscale o partita iva, il numero dell'iscrizione al Registro delle Imprese o delle Persone Giuridiche, l'istanza deve essere corredata altresì da copia conforme dell'atto costitutivo e dello statuto in essere, del provvedimento dell'organo competente a deliberare la proposizione della domanda e l'assunzione delle obbligazioni conseguenti all'eventuale accoglimento, del certificato del Tribunale attestante che la stessa non è soggetta a procedura concorsuale. =====

Con la domanda l'aspirante socio deve dichiarare di assumere i seguenti obblighi: ==

1) impegno al versamento della quota di ammissione determinata dall'assemblea in misura non inferiore a 6 (sei) euro e delle eventuali quote associative annuali; =====

2) impegno al versamento dei contributi per usufruire delle attività istituzionali deliberate annualmente dall'assemblea; =====

3) impegno ad osservare le norme del presente statuto e del regolamento interno di cui all'art. 12 e delle delibere degli organi sociali. =====

Il Consiglio di amministrazione ha facoltà di chiedere all'aspirante socio ulteriori informazioni e l'esibizione dei documenti comprovanti la legittimità della domanda ed il possesso dei titoli e dei requisiti dichiarati. =====

Il vincolo associativo tra Condifesa e produttore agricolo è fissato in dieci anni."; =====

- di modificare l'articolo 13 (tredici) dello statuto come segue: =====

"Il Consorzio opera con contabilità e bilanci redatti secondo le norme civilistiche. Provvede alla tenuta di una contabilità separata per i contributi associativi e pubblici, nonché per le iniziative mutualistiche."; =====

- di modificare l'articolo 17 (diciassette) dello statuto come segue: =====

"L'assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è convocata dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o da chi ne esercita le funzioni, a mezzo avviso da affiggere nei locali del Consorzio o da comunicarsi a ciascun socio mediante lettera - oppure mediante notiziario stampato - oppure attraverso comunicati sulla stampa locale e delle organizzazioni professionali agricole più rappresentative a livello provinciale - da spedirsi almeno quindici giorni prima dell'adunanza. =====

Il Consiglio di Amministrazione delibera annualmente il metodo per la convocazione dell'assemblea dei soci. =====

L'avviso deve indicare gli argomenti da trattare e la data della eventuale seconda convocazione. =====

In mancanza delle formalità suddette, l'Assemblea è regolarmente costituita quando siano presenti o rappresentati tutti i soci con diritto di voto, e siano presenti tutti gli amministratori e i sindaci effettivi."; =====

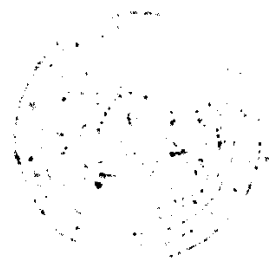
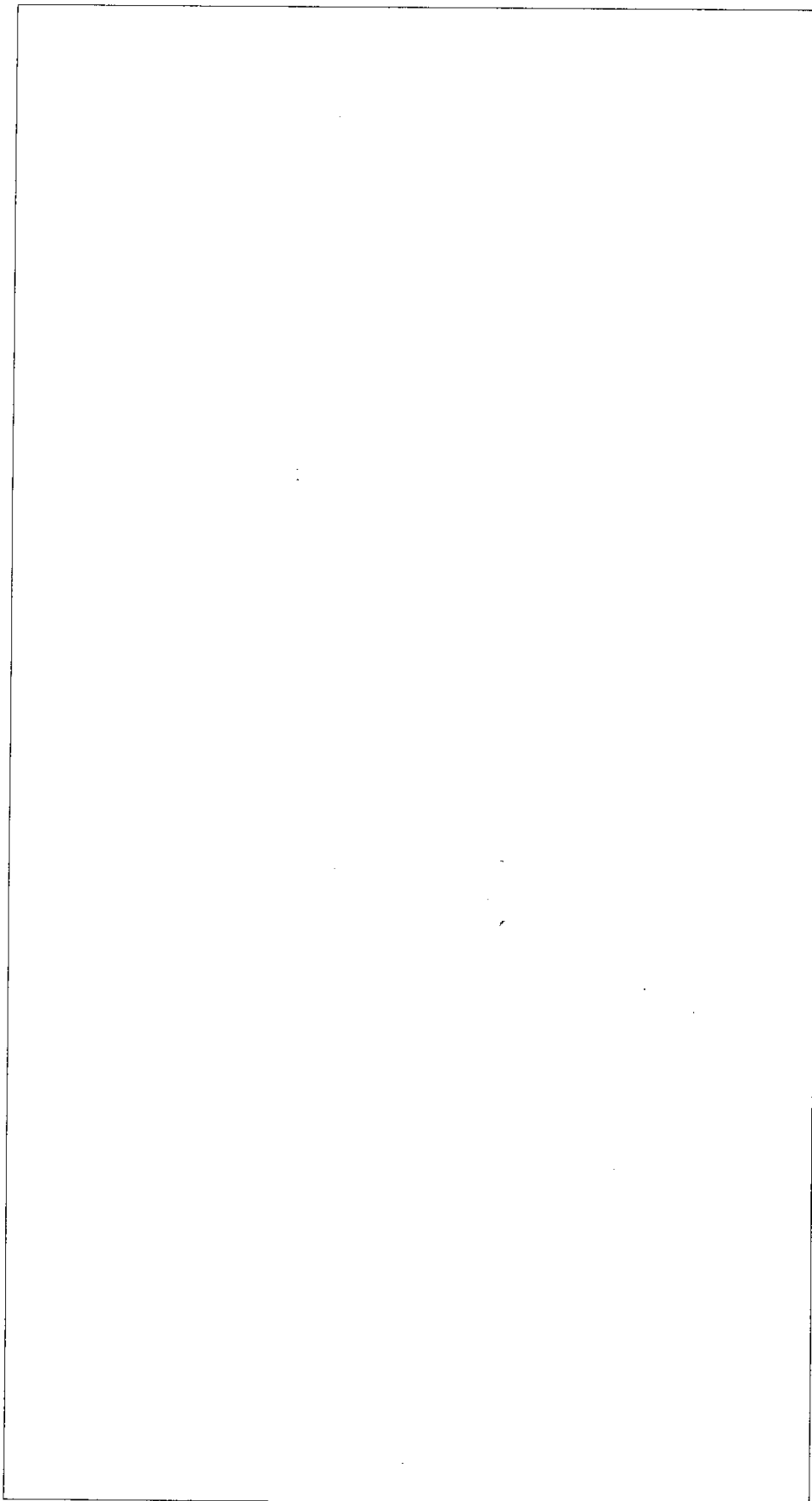
- di modificare l'articolo 27 (ventisette) dello statuto come segue: =====

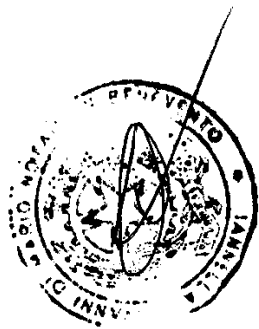
"Il Collegio sindacale si compone di tre membri effettivi e due supplenti nominati dall'assemblea, dei quali uno degli effettivi è designato dal Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali ed uno degli effettivi è designato dalla Regione Campania. I sindaci effettivi possono essere anche non soci =====

Il presidente del Collegio Sindacale è il rappresentante del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali. =====

I Sindaci durano in carica tre anni e sono rieleggibili. =====
L'emolumento dei sindaci viene fissato dall'Assemblea all'atto della nomina."; =====
- di modificare l'articolo 31 (trentuno) dello statuto come segue: =====
"I ruoli annuali dei contributi sono resi esecutivi dal Presidente del Consorzio o da un suo delegato. =====
Essi sono a disposizione degli interessati presso l'ufficio del Condifesa. =====
Entro 3 (tre) mesi dalla loro esecutività, ogni interessato può ricorrere al Consiglio di Amministrazione per far correggere gli eventuali errori materiali; il Consiglio di Amministrazione deve pronunciarsi entro 40 (quaranta) giorni dalla presentazione del reclamo, comunicando la propria decisione motivata all'interessato. In mancanza di ciò il reclamo si intende accolto. =====
Il reclamo non sospende la riscossione dei contributi, ma se accolto, dà diritto al rimborso di quanto indebitamente pagato."; =====
- di modificare l'articolo 32 (trentadue) dello statuto come segue: =====
"Il servizio di tesoreria/cassa del Condifesa può essere affidato ad un istituto di credito, con delibera del Consiglio di Amministrazione. =====
Il tesoriere dà esecuzione ai mandati di pagamento e alle reversali di incasso. =====
Alla fine dell'esercizio il tesoriere deve rendere conto delle riscossioni e dei pagamenti effettuati.". =====
===== ***** =====
L'efficacia delle modifiche di cui alla presente delibera è subordinata al verificarsi delle condizioni di legge. =====
Non essendovi altro a deliberare e nessun altro chiedendo la parola l'assemblea viene sciolta alle ore dieci e minuti uno. =====
Il presidente mi consegna lo statuto nella redazione aggiornata, con annesso regolamento, che viene allegato al presente atto sotto la lettera C). =====
Il comparente e gli intervenuti mi dispensano dalla lettura degli allegati. =====
Il presente atto da me notaio letto al comparente, in assemblea, che lo approva, consta di tre fogli di carta per facciate dieci, scritte con mezzi meccanici da persona di mia fiducia e da me Notaio completate a mano ed sottoscritte alle ore dieci e minuti cinque. =====
Firmato: MIGNONE Francesco - Giovanni IANNELLA (Notaio). Impronta del sigillo. ==







ALLEGATO **A**
AL N. **10517** di raccolta

VERBALE DI ASSEMBLEA PARZIALE DEI SOCI

L'anno 2009 il giorno 30 marzo alle ore 9,00 a Benevento, alla via XXV Luglio, 28 si è riunita in seconda convocazione l'assemblea parziale dei soci, del Consorzio di Difesa delle Produzioni Intensive delle province di Benevento ed Avellino, residenti in tutti i comuni della provincia di Avellino e nei comuni della provincia di Benevento in ordine alfabetico compresi tra "Airola" e "Dugenta" -- giusto avviso di convocazione n° 2403 del 09 marzo 2009 -- per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

- 1) Nomina ufficio di presidenza;
- 2) Nomina delegati per l'assemblea straordinaria dei soci che si terrà a Benevento il giorno 29 aprile 2009 alle ore 9,00 presso lo studio del Notaio Giovanni Iannella alla Via E. Goduti, 12;
- 3) Nomina delegati per l'assemblea ordinaria dei soci che si terrà a Benevento il giorno 29 aprile 2009 alle ore 10,00 in prima convocazione ed alle ore 11,00 in seconda convocazione presso lo studio del Notaio Giovanni Iannella alla Via E. Goduti, 12;
- 4) Varie ed eventuali.

Sono presenti personalmente 27 soci e rappresentati 25 per un totale di 52 soci su 999 aventi diritto.

Il Presidente alle ore 9,05 dichiara aperta e valida la seduta e passa ad illustrare gli argomenti posti all'ordine del giorno:

L'assemblea sul punto n. 1) "nomina ufficio di presidenza"; nomina l'ufficio di presidenza appresso elencato: presidente Mignone Francesco - segretario il sig. Zezza Mariano.

L'assemblea sul punto n. 2) "nomina delegati per l'assemblea straordinaria dei soci che si terrà a Benevento il giorno 29 aprile 2009 alle ore 9,00 presso lo studio del Notaio Giovanni Iannella alla Via E. Goduti, 12"; nomina i soci appresso elencati: Gallo Sergio socio n. 2929, Grasso Gennaro socio n. 2955, Mogavero Andrea socio n. 37, De Gregorio Fernando socio n. 333, Mignone Francesco socio n. 1153 e Leone Carmine socio n. 364, delegati ad apportare le seguenti modifiche statutarie:

modificare l'articolo 1 (uno) dello statuto come segue:

E' costituito un Consorzio di produttori agricoli per la difesa delle colture agrarie dalle avversità atmosferiche con la denominazione di Condifesa Benevento-Avellino con sede in Benevento presso i propri uffici, ed esercita la propria attività nel territorio della Regione Campania.

Il Consorzio può istituire propri uffici distaccati sul territorio regionale.

modificare l'articolo 3 (tre) dello statuto come segue:

le parole Consorzio di Difesa vengono sostituite con Condifesa.

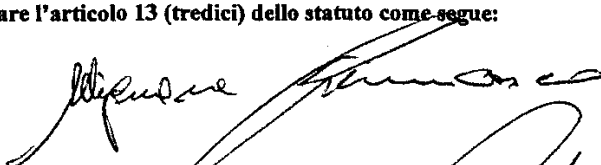
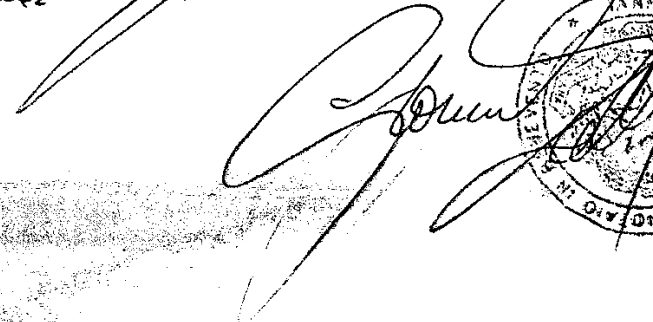
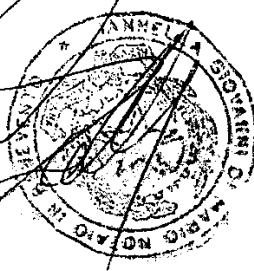
modificare l'articolo 4 (quattro) dello statuto come segue:

le parole Consorzio di Difesa vengono sostituite con Condifesa.

modificare l'articolo 6 (sei) dello statuto come segue:

le parole Consorzio di Difesa vengono sostituite con Condifesa.

modificare l'articolo 13 (tredici) dello statuto come segue:

Il Consorzio opera con contabilità e bilanci redatti secondo le norme civilistiche. Provvede alla tenuta di una contabilità separata per i contributi, associativi e pubblici, nonché per le iniziative mutualistiche.

modificare l'articolo 17 (diciasette) dello statuto come segue:

L'assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è convocata dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o da chi ne esercita le funzioni, mediante avviso da affiggere nei locali del Consorzio o da comunicarsi a ciascun socio a mezzo lettera - oppure mediante notiziario stampato - oppure attraverso comunicati sulla stampa locale e delle organizzazioni professionali agricole più rappresentative a livello provinciale - da spedirsi almeno quindici giorni prima dell'adunanza.

Il Consiglio di Amministrazione delibera annualmente il metodo per la convocazione dell'assemblea dei soci.

L'avviso deve indicare gli argomenti da trattare e la data della eventuale seconda convocazione.

In mancanza delle formalità suddette, l'Assemblea è regolarmente costituita quando siano presenti o rappresentati tutti i soci con diritto al voto, e siano presenti altresì tutti gli amministratori e i sindaci effettivi.

modificare l'articolo 27 (ventisette) dello statuto come segue:

Il Collegio sindacale si compone di tre membri effettivi e due supplenti nominati dall'assemblea, dei quali uno degli effettivi è designato dal Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali e uno degli effettivi è designato dalla Regione Campania.

I sindaci effettivi possono essere anche non soci.

Il presidente del Collegio Sindacale è il rappresentante del Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali.

I sindaci durano in carica tre anni e sono rieleggibili.

L'emolumento dei sindaci viene fissato dall'assemblea all'atto della nomina.

modificare l'articolo 31 (trentuno) dello statuto come segue:

le parole Consorzio di Difesa vengono sostituite con Condifesa.

modificare l'articolo 32 (trentadue) dello statuto come segue:

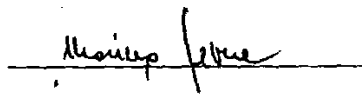
le parole Consorzio di Difesa vengono sostituite con Condifesa.

L'assemblea sul punto n. 3) nomina delegati per l'assemblea generale ordinaria dei soci che si terrà a Benevento il giorno 29 aprile 2009 alle ore 10,00 in prima convocazione ed alle ore 11,00 in seconda convocazione presso lo studio del Notaio Giovanni Iannella alla via E. Goduti, 12"; nomina i seguenti delegati: Gallo Sergio, Grasso Gennaro, Mogavero Andrea, De Gregorio Fernando, Mignone Francesco e Leone Carmine.

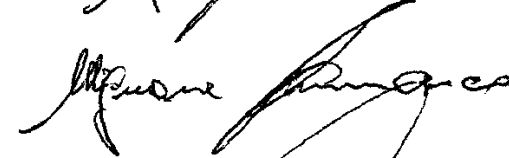
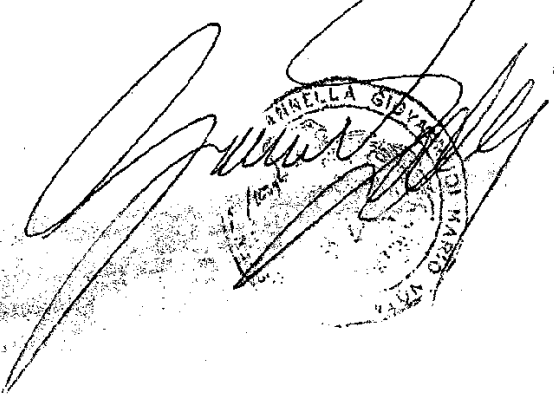
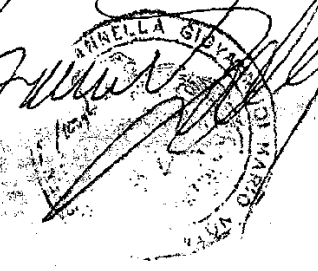
Il Presidente visto che non ci sono altri argomenti sui quali discutere e deliberare dichiara sciolta la seduta alle ore 10,00

Il presente verbale, viene letto ed approvato seduta stante, e posto agli atti ufficiali di questo Consorzio.

IL SEGRETARIO



IL PRESIDENTE

ALLEGATO ^B
AL N. 10517 di raccolta

1

VERBALE DI ASSEMBLEA PARZIALE DEI SOCI

L'anno 2009 il giorno 31 marzo alle ore 9,00 a Benevento, alla via XXV Luglio, 28 si è riunita in seconda convocazione l'assemblea parziale dei soci, del Consorzio di Difesa delle Produzioni Intensive delle province di Benevento ed Avellino, residenti in tutti i comuni della provincia di Benevento in ordine alfabetico compresi tra "Durazzano" e "Vitulano" ed in altre province - giusto avviso di convocazione n° 2404 del 09 marzo 2009 - per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

- 1) Nomina ufficio di presidenza;
- 2) Nomina delegati per l'assemblea straordinaria dei soci che si terrà a Benevento il giorno 29 aprile 2009 alle ore 9,00 presso lo studio del Notaio Giovanni Iannella alla Via E. Goduti, 12;
- 3) Nomina delegati per l'assemblea ordinaria dei soci che si terrà a Benevento il giorno 29 aprile 2009 alle ore 10,00 in prima convocazione ed alle ore 11,00 in seconda convocazione presso lo studio del Notaio Giovanni Iannella alla Via E. Goduti, 12;
- 4) Varie ed eventuali.

Sono presenti personalmente 25 soci e rappresentati 20 per un totale di 45 soci su 984 aventi diritto.

Il Presidente alle ore 9,05, dichiara aperta e valida la seduta e passa ad illustrare gli argomenti posti all'ordine del giorno:

1) Nomina ufficio di presidenza: l'assemblea nomina l'ufficio di presidenza appresso elencato: presidente Mignone Francesco - segretario il sig. Zezza Mariano.

2) Nomina delegati per l'assemblea straordinaria dei soci che si terrà a Benevento il giorno 29 aprile 2009 alle ore 9,00 presso lo studio del Notaio Giovanni Iannella alla Via E. Goduti, 12; l'assemblea nomina i soci appresso elencati: Ancone Luigi socio n. 431, Genito Antonio socio n. 8, Lombardi Raffaele socio n. 1184, Messere Rocco socio n. 1406 ed Abate Biagio socio n. 756; delegati ad apportare le seguenti modifiche statutarie:

modificare l'articolo 1 (uno) dello statuto come segue:

E' costituito un Consorzio di produttori agricoli per la difesa delle colture agrarie dalle avversità atmosferiche con la denominazione di Condifesa Benevento-Avellino con sede in Benevento presso i propri uffici, ed esercita la propria attività nel territorio della Regione Campania.

Il Consorzio può istituire propri uffici distaccati sul territorio regionale.

modificare l'articolo 3 (tre) dello statuto come segue:

le parole Consorzio di Difesa vengono sostituite con Condifesa.

modificare l'articolo 4 (quattro) dello statuto come segue:

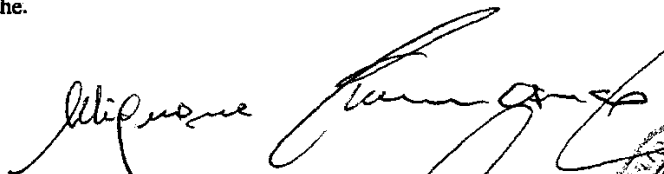
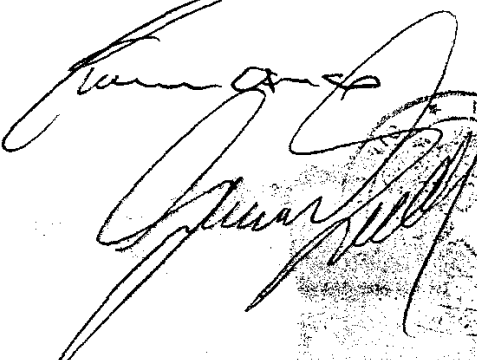
le parole Consorzio di Difesa vengono sostituite con Condifesa.

modificare l'articolo 6 (sei) dello statuto come segue:

le parole Consorzio di Difesa vengono sostituite con Condifesa.

modificare l'articolo 13 (tredici) dello statuto come segue:

Il Consorzio opera con contabilità e bilanci redatti secondo le norme civilistiche. Provvede alla tenuta di una contabilità separata per i contributi, associativi e pubblici, nonché per le iniziative mutualistiche.


modificare l'articolo 17 (diciasette) dello statuto come segue:

L'assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è convocata dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o da chi ne esercita le funzioni, mediante avviso da affiggere nei locali del Consorzio o da comunicarsi a ciascun socio a mezzo lettera – oppure mediante notiziario stampato – oppure attraverso comunicati sulla stampa locale e delle organizzazioni professionali agricole più rappresentative a livello provinciale – da spedirsi almeno quindici giorni prima dell'adunanza.

Il Consiglio di Amministrazione delibera annualmente il metodo per la convocazione dell'assemblea dei soci.

L'avviso deve indicare gli argomenti da trattare e la data della eventuale seconda convocazione.

In mancanza delle formalità suddette, l'Assemblea è regolarmente costituita quando siano presenti o rappresentati tutti i soci con diritto al voto, e siano presenti altresì tutti gli amministratori e i sindaci effettivi.

modificare l'articolo 27 (ventisette) dello statuto come segue:

Il Collegio sindacale si compone di tre membri effettivi e due supplenti nominati dall'assemblea, dei quali uno degli effettivi è designato dal Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali e uno degli effettivi è designato dalla Regione Campania.

I sindaci effettivi possono essere anche non soci.

Il presidente del Collegio Sindacale è il rappresentante del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali.

I sindaci durano in carica tre anni e sono rieleggibili.

L'emolumento dei sindaci viene fissato dall'assemblea all'atto della nomina.

modificare l'articolo 31 (trentuno) dello statuto come segue:

le parole Consorzio di Difesa vengono sostituite con Condifesa.

modificare l'articolo 32 (trentadue) dello statuto come segue:

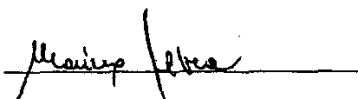
le parole Consorzio di Difesa vengono sostituite con Condifesa.

3) Nomina delegati per l'assemblea generale ordinaria dei soci che si terrà a Benevento il giorno 29 aprile 2009 alle ore 10,00 in prima convocazione ed alle ore 11,00 in seconda convocazione presso lo studio del Notaio Giovanni Iannella alla via E. Goduti, 12; l'assemblea elegge i seguenti delegati: Aucone Luigi, Genito Antonio, Lombardi Raffaele, Messere Rocco ed Abate Biagio.

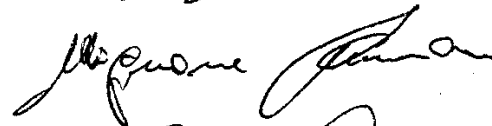
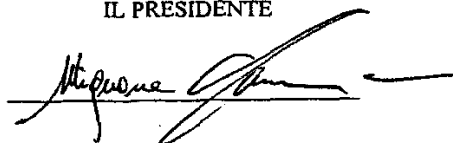
Il Presidente visto che non ci sono altri argomenti sui quali discutere e deliberare dichiara sciolta la seduta alle ore 10,00

Il presente verbale, viene letto ed approvato seduta stante, e posto agli atti ufficiali di questo Consorzio.

IL SEGRETARIO

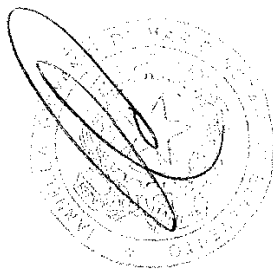


IL PRESIDENTE



COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

Biancato, 29/01/2009



Allegato C all'atto numero 10517 di Raccolta

TESTO COORDINATO DELLO STATUTO DEL CONDIFESA "BENEVENTO - AVELLINO"

Titolo I

COSTITUZIONE - SEDE - DURATA - SCOPI

Art. 1

E' costituito un Consorzio di produttori agricoli per la difesa delle colture agrarie dalle avversità atmosferiche con la denominazione di "Condifesa Benevento-Avellino" con sede in Benevento alla via XXV Luglio n. 28, che esercita la propria attività nel territorio della Regione Campania.

Il Consorzio può istituire propri uffici distaccati sul territorio di operatività.

Art. 2

La durata del Consorzio è fissata fino al 31 dicembre 2024 e può essere prorogata una o più volte con deliberazione dell'Assemblea.

Art. 3

Il Consorzio, che non ha fini di lucro, ha per scopo la difesa attiva e passiva delle produzioni agricole e zootecniche nonché delle strutture aziendali contro i rischi derivanti dalle avversità e calamità atmosferiche, eventi calamitosi naturali, dalle fitopatie e dalle malattie del bestiame ai sensi del D.Lgs 29 marzo 2004 n. 102 e successive modifiche ed integrazioni e di eventuali altre leggi e disposizioni successive, aventi le medesime finalità.

Più specificatamente può assumere per la difesa passiva, iniziative mutualistiche ovvero contratti di assicurazione inerenti o connessi con scopi sopra indicati da stipulare dallo stesso Consorzio con Società di Assicurazione o riassicurazione autorizzate all'esercizio del ramo grandine, in nome proprio e per conto degli associati o in nome e per conto degli associati.

Può altresì istituire fondi rischi di mutualità ed assumere iniziative per azioni di mutualità in base alle norme vigenti, nonché partecipare ad iniziative mutualistiche, anche di tipo associativo.

Il Consorzio potrà fornire l'assistenza tecnica organizzativa ai propri soci intesa a promuovere il miglioramento e la difesa delle loro produzioni, con particolare riguardo a quelle tabacchicole, viticole, olivicole, zootecniche ed ortofrutticole in genere.

Tale assistenza si attuerà attraverso:

- a) la costituzione di un ufficio tecnico;
- b) la tenuta di corsi professionali anche per perito grandine;
- c) la fornitura ai propri associati di mezzi tecnici: concimi, antiparassitari e quant'altro necessario alla conduzione aziendale;
- d) la fornitura agli associati che ne fanno richiesta della consulenza assicurativa per i rischi connessi all'attività agricola;
- e) la costituzione di servizi di agrometeorologia;
- f) la locazione di strutture necessarie a svolgere le proprie attività statutarie.

Il Condifesa - allo scopo di stimolare il progresso agricolo nell'interesse dei soci - si propone altresì, per l'organizzazione e la vigilanza nel settore della difesa fitosanitaria.

Art. 4

Il Condifesa aderisce all'Associazione Nazionale dei Condifesa quale organismo di rappresentanza e coordinamento, nonché all'Associazione Regionale dei Condifesa.

Titolo II - SOCI

Art. 5

Il numero dei soci è illimitato. Hanno diritto all'ammissione a Socio gli imprenditori agricoli, singoli o associati, di cui all'art. 2135 del Codice Civile, iscritti al registro delle imprese, le società di persone o di capitali esercenti attività agricole ai sensi dello stesso articolo che conducano aziende agricole situate nella regione Campania, le cooperative agricole di conduzione e loro consorzi, che non facciano già parte di altri organismi similari operanti nello stesso territorio, con l'obbligo di comunicare la propria scelta all'eventuale consorzio di appartenenza. Non possono essere soci gli interdetti, gli inabilitati, i falliti non riabilitati, e coloro che abbiano interessi contrastanti con quelli del Consorzio. =====

===== **Art. 6** =====

L'aspirante socio deve presentare domanda al Consiglio di Amministrazione, fornendo tutti i dati richiesti dalla Legge o dal Consiglio stesso: =====

- a) cognome e nome, luogo e data di nascita, domicilio e codice fiscale; =====
- b) ubicazione ed estensione del podere o dei poderi a titolo in virtù dei quali sono condotti; =====
- c) estensione delle varie colture e produzioni normali ottenibili. =====

Se l'istanza è proposta da persona giuridica, deve, essere presentata dal legale rappresentante e indicare la ragione o denominazione della società o dell'ente, la sede, il numero di codice fiscale o partita iva, il numero dell'iscrizione al Registro delle Imprese o delle Persone Giuridiche, l'istanza deve essere corredata altresì da copia conforme dell'atto costitutivo e dello statuto in essere, del provvedimento dell'organo competente a deliberare la proposizione della domanda e l'assunzione delle obbligazioni conseguenti all'eventuale accoglimento, del certificato del Tribunale attestante che la stessa non è soggetta a procedura concorsuale. =====

Con la domanda l'aspirante socio deve dichiarare di assumere i seguenti obblighi: ==

- 1) impegno al versamento della quota di ammissione determinata dall'assemblea in misura non inferiore a 6 (sei) euro e le eventuali quote associative annuali; =====
- 2) impegno al versamento dei contributi per usufruire delle attività istituzionali deliberate annualmente dall'assemblea; =====
- 3) impegno ad osservare le norme del presente statuto e del regolamento interno di cui all'art. 12 e delle delibere degli organi sociali. =====

Il Consiglio di amministrazione ha facoltà di chiedere all'aspirante socio ulteriori informazioni e l'esibizione dei documenti comprovanti la legittimità della domanda ed il possesso dei titoli e dei requisiti dichiarati. =====

Il vincolo associativo tra **Condifesa** e produttore agricolo è fissato in dieci anni. =====

===== **Art. 7** =====

Il Consiglio di amministrazione notifica all'aspirante socio la sua motivata decisione sulla domanda di ammissione entro il termine di novanta giorni dalla presentazione dell'istanza; decorso detto termine senza che il Consiglio di amministrazione si sia pronunciato, la domanda si intende accolta. =====

Avverso il provvedimento di reiezione della domanda è dato ricorso alla Regione Campania nel termine perentorio di trenta giorni dalla comunicazione. La decisione di accoglimento del ricorso ha la stessa efficacia del provvedimento di ammissione deliberato dal Consiglio di amministrazione. =====

===== **Art. 8** =====

Il nuovo socio è tenuto a versare l'importo della quota di ammissione, nella misura determinata dall'assemblea, per un importo non inferiore a sei euro, entro un mese dalla comunicazione del provvedimento di ammissione o dalla decisione della Regione Campania. =====

Nel caso di inosservanza, il provvedimento o la decisione si intendono annullati ad o-

gni effetto. =====

Le somme versate a titolo di quota di ammissione non sono ripetibili. =====

===== **Art. 9** =====

Nel caso di morte di un socio il rapporto associativo può continuare con gli eredi, a condizione che questi siano in possesso dei requisiti per l'ammissione. Gli eredi debbono designare il loro rappresentante entro il termine di 180 giorni dalla data di apertura della successione. =====

===== **Art. 10** =====

Il recesso può essere esercitato, oltre che nei casi previsti dalla legge, in qualunque momento, qualora il Socio: =====

a) abbia perduto i requisiti per l'ammissione; =====

b) non si trovi più in grado di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali. =====

La domanda di recesso deve essere inoltrata al Consiglio di Amministrazione, almeno quattro mesi prima della fine dell'anno. =====

Oltre che nei casi previsti dalla legge può con delibera del Consiglio di Amministrazione, essere escluso il socio: =====

a) che non è più in grado di concorrere al raggiungimento degli scopi sociali; =====

b) che con l'inosservanza degli obblighi assunti o con la propria condotta, reca danno morale o materiale al Consorzio, o che abbia perduto i requisiti per l'ammissione. ==

La decadenza o l'esclusione devono essere comunicate per iscritto all'interessato; contro la delibera può essere proposto ricorso alla Regione Campania entro 30 (trenta) giorni dalla notifica. =====

L'accoglimento del ricorso comporta la riammissione. =====

===== **TITOLO III** =====

===== **REGOLAMENTO** =====

===== **Art. 11** =====

Il Regolamento interno, da approvarsi - con efficacia immediata - dal Consiglio di Amministrazione e da ratificarsi dalla prima assemblea successiva, ai sensi dell'articolo 20 stabilirà le norme per l'esplicazione dell'attività del Consorzio, e potrà altresì determinare le penalità in caso di inadempienza da parte dei Soci. =====

===== **TITOLO IV** =====

===== **PATRIMONIO SOCIALE - BILANCIO** =====

===== **Art. 12** =====

Il Patrimonio sociale è costituito: =====

a) dalle quote di ammissione e dalle quote associative annuali e dai contributi versati dai soci per l'assicurazione delle produzioni; =====

b) dagli avanzi di gestione della cassa; =====

c) dal fondo di riserva ordinario, formato dalle quote dei residui di gestione e con le quote di ammissione eventualmente non rimborsate ai soci receduti, decaduti ed esclusi; =====

d) da eventuali fondi per iniziative mutualistiche e da tutte le altre entrate dell'ente; =

I fondi e le riserve come sopra previsti non sono ripartibili durante la vita del Consorzio. =====

===== **Art. 13** =====

Il Consorzio opera con contabilità e bilanci redatti secondo le norme civilistiche.

Provvede alla tenuta di una contabilità separata per i contributi, associativi e pubblici, nonché per le iniziative mutualistiche. =====

===== **Art. 14** =====

L'esercizio finanziario va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno. =====

Il Consiglio di amministrazione predispone il bilancio preventivo che espone le previsioni economiche finanziarie per l'esercizio successivo entro il 31 dicembre dell'anno precedente corredato da una relazione economica. =====

Alla fine di ciascun esercizio il Consiglio di Amministrazione provvede alla compilazione del bilancio consuntivo da sottoporre all'assemblea dei soci nonché alla compilazione di una relazione illustrante l'attività svolta durante l'esercizio con particolare riguardo all'aspetto tecnico. =====

Il Bilancio preventivo ed il Bilancio consuntivo, predisposti dal Consiglio di Amministrazione, dovranno essere sottoposti per l'approvazione definitiva all'Assemblea ordinaria entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio precedente e trasmessi entro 30 giorni successivi all'approvazione, alla Regione Campania per i provvedimenti di sua competenza. =====

Le entrate ordinarie del Consorzio sono costituite: =====

- 1) dai contributi dei consorziati nella misura stabilita annualmente dall'Assemblea generale ordinaria; =====
- 2) dal concorso dello Stato ai sensi delle leggi in vigore; =====
- 3) da eventuali contributi concessi dagli altri enti pubblici (Regione, Province, Comuni ecc.) e privati. =====

I contributi di cui al precedente punto 3) vanno a riduzione della spesa assicurativa a carico degli associati. =====

===== Art 15 =====

Gli avanzi netti di gestione non sono ripartibili fra i consorziati. =====

L'Assemblea può deliberare di destinare gli avanzi netti della gestione e le riserve alla realizzazione degli scopi statuari, in misura non superiore al 50% per interventi od iniziative di carattere mutualistico o per miglioramento alle strutture del Consorzio. =

===== Titolo V =====

===== ORGANI SOCIALI =====

===== Art. 16 =====

Sono organi del Consorzio: =====

- a) l'Assemblea generale dei soci; =====
- b) il Consiglio di Amministrazione; =====
- c) il Presidente; =====
- d) il Collegio Sindacale; =====
- e) il Collegio dei probiviri. =====

===== Art. 17 =====

L'Assemblea è costituita dai soci che risultano iscritti nel libro dei soci da almeno tre mesi. =====

L'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è convocata dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o da chi ne esercita le funzioni, a mezzo avviso da affiggere nei locali del Consorzio e da comunicarsi a ciascun socio a mezzo lettera - oppure mediante notiziario stampato - oppure attraverso comunicati sulla stampa locale e delle organizzazioni professionali agricole più rappresentative a livello provinciale - da spedirsi almeno quindici giorni prima dell'adunanza. =====

Il Consiglio di Amministrazione delibera annualmente il metodo per la convocazione dell'Assemblea dei soci. =====

L'avviso deve indicare gli argomenti da trattare e la data della eventuale seconda convocazione. =====

In mancanza delle formalità suddette, l'Assemblea è regolarmente costituita quando siano presenti o rappresentati tutti i soci con diritto di voto, e siano presenti altresì tutti gli amministratori e i sindaci effettivi. =====



Art. 18

L'Assemblea ordinaria deve essere convocata ogni anno entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale e quante altre volte il Consiglio di amministrazione lo ritenga necessario o ne sia fatta motivata richiesta scritta dal Collegio dei Sindaci o da almeno un quinto dei soci.

E' di competenza dell'assemblea ordinaria:

- a) approvare i bilanci della cassa ordinaria, il Consorzio ha bilanci preventivi e bilanci consuntivi che saranno posti a disposizione dei soci almeno 20 giorni prima della convocazione dell'Assemblea, presso la sede del Consorzio;
- b) nominare i membri del Consiglio di amministrazione, del Collegio sindacale determinando per questi ultimi gli emolumenti, e del Collegio dei probiviri;
- c) determinare annualmente la quota di ammissione ed il contributo annuo, nonché il contributo assicurativo a carico degli associati in rapporto alla produzione assicurata nell'anno;
- d) deliberare le forme di difesa o di intervento da adottarsi e gli strumenti di attuazione;
- e) deliberare sugli altri oggetti attinenti alla gestione sociale riservati alla sua competenza dalla legge e dallo statuto o ad essa sottoposti dal Consiglio di amministrazione;
- f) deliberare il regolamento interno di cui all'art. 12.

I bilanci preventivi ed i bilanci consuntivi, predisposti dal Consiglio di amministrazione, devono essere sottoposti all'approvazione definitiva dell'Assemblea ordinaria.

E' di competenza dell'Assemblea straordinaria deliberare le modifiche dello Statuto sociale.

Art. 19

L'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è valida in prima convocazione quando sia presente o rappresentata la maggioranza assoluta dei soci; in seconda convocazione, che potrà avvenire con non meno di un'ora di intervallo dalla prima convocazione, qualunque sia il numero dei soci presenti o rappresentati.

Le deliberazioni sono validamente adottate con il voto favorevole della maggioranza dei soci presenti o rappresentati.

L'Assemblea straordinaria è validamente costituita soltanto con la presenza o la rappresentanza di almeno la metà più uno dei soci aventi diritto al voto per le sole deliberazioni concernenti il cambiamento dell'oggetto sociale, la trasformazione del Consorzio, il trasferimento di esso, o lo scioglimento del Consorzio, che non potrà avere luogo, salvo casi di scioglimento d'ufficio, prima di un decennio dalla data di costituzione.

Art. 20

Ogni socio, persona fisica o giuridica ha diritto ad un solo voto.

Un socio non può rappresentare, nell'assemblea, più di altri due soci, oltre le ragioni proprie.

Le deleghe debbono essere scritte.

Art. 21

Le assemblee, sia ordinarie che straordinarie, sono presiedute dal Presidente del Consiglio di amministrazione e in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente. Possono anche essere presiedute da uno dei soci presenti designato dall'Assemblea.

Le deliberazioni dell'assemblea ordinaria devono risultare da verbale sottoscritte dal Presidente, dal Segretario (che può anche essere un non socio) e da due scrutatori. = Quelle dell'assemblea straordinaria devono risultare da verbale redatto da notaio. ==

Le deliberazioni dell'Assemblea sono vincolanti per tutti i soci anche non presenti, rappresentati o dissenzienti. =====

===== **Art. 22** =====

Se il numero dei soci iscritti nel libro Soci del Consorzio è superiore a 1.000 (mille) l'assemblea generale deve essere preceduta dalle assemblee parziali ed è costituita dai delegati in esse eletti, a norma dei successivi commi. =====

I delegati che partecipano all'Assemblea generale devono essere presenti personalmente e non possono rappresentare altri o da altri essere rappresentati. =====

Quando l'Assemblea generale è costituita dai delegati, le modalità di convocazione e le maggioranze previste dall'articolo 21 per la validità delle sedute e delle deliberazioni, si intendono riferite ai delegati eletti o presenti. Se il numero totale dei soci iscritti è inferiore a 1.000 (mille) il Consiglio di Amministrazione può comunque, per esigenze organizzative o territoriali, convocare assemblee parziali per la nomina dei delegati, che saranno, anch'esse disciplinate dagli articoli seguenti. =====

Qualora si verificasse una delle situazioni previste dai commi precedenti, il Consiglio di Amministrazione, per ciascuna Assemblea generale - sia ordinaria che straordinaria - deve provvedere in via preliminare alla convocazione delle assemblee parziali, per la nomina dei delegati che dovranno partecipare all'Assemblea generale stessa. =

Il Consiglio di Amministrazione determina l'ambito territoriale dei soci iscritti aventi diritto a partecipare a ciascuna Assemblea parziale, nonché le date e le sedi di svolgimento delle stesse, tenendo conto della necessità che fra l'ultima Assemblea parziale e l'Assemblea generale trascorranò almeno 20 (venti) giorni. =====

Le Assemblee parziali sono convocate dal Presidente del Consorzio con avviso da affiggere nella sede dello stesso e da spedire a mezzo lettera oppure mediante notiziario stampato ai soci interessati a ciascuna Assemblea parziale, almeno 15 (quindici) giorni prima della stessa. =====

Le Assemblee Parziali sono presiedute dal Presidente del Consorzio o da un suo delegato e vi assisterà il Direttore del Consorzio o suo delegato. =====

L'avviso di convocazione, oltre a recare esplicitamente, quale argomento all'ordine del giorno, la nomina dei delegati, deve riportare le materie che saranno oggetto dell'Assemblea generale. =====

Nel corso delle assemblee parziali, vengono eletti dai soci presenti o rappresentati, i delegati che devono essere soci e costituiranno l'Assemblea generale. =====

Nell'Assemblea parziale ciascun Socio ha diritto ad un voto e può farsi rappresentare, con delega scritta soltanto da un altro Socio, salvo i casi previsti dalla legge. ===

I soci riuniti in Assemblee parziali, nominano un delegato ogni 10 (dieci), o frazione di 10 (dieci), soci presenti o rappresentati aventi diritto al voto. =====

Le Assemblee parziali sono valide in prima convocazione, quando sia presente o rappresentata la maggioranza dei Soci aventi diritto al voto, e in seconda convocazione, che dovrà avere luogo almeno un'ora dopo la prima, qualunque sia il numero dei presenti. =====

Le modalità di votazione, di presentazione delle eventuali liste dei candidati e di nomina dei delegati, saranno definite dal regolamento. =====

===== **Art. 23** =====

Il Consiglio di amministrazione è composto da dodici membri nominati dall'assemblea e scelti fra i soci. Qualora nell'assemblea siano votate più liste i seggi del Consiglio di amministrazione sono attribuiti, nella misura dei due terzi, alla lista che ha riportato il maggior numero dei voti ed i restanti 4 seggi sono attribuiti alla lista o suddividendo in proporzione i seggi, alle 2 liste che seguono nell'ordine dei voti riportati, purché nel loro complesso la o le liste di minoranza abbiano conseguito almeno il dieci per cen-



to dei voti. =====

Gli amministratori sono dispensati dal presentare cauzione, durano in carica tre anni e sono rieleggibili. =====

Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare per qualsiasi motivo uno o più consiglieri, subentrano i primi degli esclusi dalla lista di appartenenza o, in subordine, un cooptato dal Consiglio, che restano in carica fino allo scadere del Consiglio di Amministrazione stesso. =====

Nella prima riunione che ha luogo dopo l'Assemblea generale che l'ha eletto, il Consiglio di amministrazione elegge il Presidente e il Vicepresidente. Il Direttore partecipa alle riunioni del Consiglio con voto consultivo. Alle riunioni del Consiglio partecipano i membri del Collegio Sindacale, senza diritto di voto. =====

Art. 24

Il Consiglio di amministrazione è convocato dal Presidente ogni qualvolta lo reputi utile o necessario, o quando ne sia fatta domanda da almeno tre consiglieri o dal Collegio sindacale. =====

La convocazione è fatta mediante lettera raccomandata o fax, da spedirsi non meno di 5 giorni prima dell'adunata. =====

In casi di urgenza, può farsi a mezzo telegramma o fax da spedirsi almeno un giorno prima. =====

Le adunanze sono valide quando intervenga la maggioranza dei membri in carica. ==

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti dei consiglieri presenti. =

Normalmente avvengono per alzata di mano, debbono farsi a scrutinio segreto, quando ciò sia richiesto anche da un solo dei consiglieri presenti o si tratta di nomina delle cariche sociali. =====

Nelle votazioni palesi, in caso di parità, prevale il voto del Presidente; in quelle segrete, la parità comporta la reiezione della proposta. =====

Il consigliere che, senza giustificato motivo, manca a più di tre sedute consecutive, è dichiarato decaduto. La decadenza è comunicata per iscritto con raccomandata A.R. dal Presidente. =====

Art. 25

Il Consiglio di amministrazione è investito della gestione del Consorzio e potrà quindi compiere tutti gli atti e operazioni di ordinaria e straordinaria amministrazione che comunque rientrino negli scopi consorziali fatta eccezione soltanto per quelli che per disposizione di legge e dell'atto costitutivo e dello Statuto siano riservati all'Assemblea.

Spetta in particolare al Consiglio di Amministrazione: =====

- convocare l'assemblea; =====
- dare esecuzione alle delibere dell'assemblea; =====
- redigere i bilanci del Consorzio secondo quanto previsto dal precedente art. 14; =====
- stabilire la sede del Consorzio; =====
- assumere, sospendere e licenziare il personale dipendente del Consorzio fissando le mansioni e retribuzioni; =====
- provvedere alla formazione ed aggiornamento degli elenchi dei soci; =====
- deliberare circa il recesso, la decadenza e l'esclusione dei soci. =====

Spetta inoltre al Consiglio di Amministrazione: =====

- stabilire le deleghe di gestione affidate al Presidente; =====
- controllare e sovrintendere alla regolare amministrazione della contabilità separata ricondotta nell'ambito della gestione ordinaria, per l'attuazione degli scopi sociali fissati dalla legge; =====
- controllare che le perizie vengano eseguite con equità e, qualora lo ritenga

necessario nominare un collegio di periti per l'accertamento dei danni subiti dalle produzioni; =====

- vigilare sulla riscossione di cui agli artt. 30 e seguenti. =====

===== **Art. 26** =====

Il Presidente presiede l'Assemblea dei soci ed il Consiglio di Amministrazione, ha la rappresentanza legale del Consorzio e la firma sociale. Egli ha facoltà di transigere o conciliare, di rilasciare quietanze liberatorie e di provvedere a quanto altro occorra per l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio di amministrazione. =====
Spetta al Presidente di promuovere le azioni davanti all'Autorità giudiziaria o amministrativa di qualsiasi ordine e grado e di nominare procuratori alle liti. =====
Nel caso di assenza o di impedimento, il Presidente è sostituito dal Vicepresidente o, in mancanza, da altro consigliere delegato dal Presidente. =====

===== **Art. 27** =====

Il Collegio sindacale si compone di tre membri effettivi e due supplenti nominati dall'assemblea, dei quali uno degli effettivi è designato dal Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali ed uno degli effettivi è designato dalla Regione Campania. I sindaci effettivi possono essere anche non soci. =====
Il presidente del Collegio Sindacale è il rappresentante del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali. =====

I Sindaci durano in carica tre anni e sono rieleggibili. =====

L'emolumento dei sindaci viene fissato dall'Assemblea all'atto della nomina. =====

===== **Art. 28** =====

Il Collegio dei probiviri è costituito da tre persone elette dall'assemblea al di fuori degli iscritti al Consorzio. I probiviri durano in carica tre anni e sono rieleggibili. =====

===== **Art. 29** =====

Tutte le controversie che potessero insorgere fra iscritti oppure tra un iscritto ed il Consorzio in dipendenza dell'esecuzione o interpretazione dello Statuto consorziale, delle deliberazioni dell'Assemblea e del Consiglio di amministrazione, escluse quelle che per legge non possono formare oggetto di compromesso, saranno deferite al giudizio del Collegio dei probiviri i quali decidono come arbitri amichevoli compositori con dispensa da ogni formalità e con giudizio inappellabile. =====

===== **Titolo VI** =====

===== **RISCOSSIONE CONTRIBUTI CONSORTILI** =====

===== **SERVIZIO DI RISCOSSIONE - TESORERIA** =====

===== **Art. 30** =====

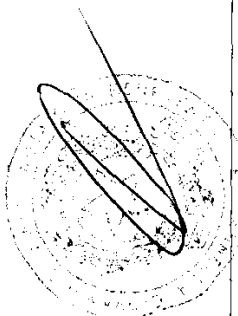
Le modalità di riscossione dei contributi a carico dei soci sono stabilite annualmente dal Consiglio di Amministrazione che può deliberare di effettuare le riscossioni stesse anche mediante ruoli in base alle disposizioni vigenti in materia di esazione di contributi non erariali, ed in unica soluzione. =====

===== **Art. 31** =====

I ruoli annuali dei contributi sono resi esecutivi dal Presidente del Consorzio o da un suo delegato. =====

Essi sono a disposizione degli interessati presso l'ufficio del **Condifesa**. =====
Entro 3 (tre) mesi dalla loro esecutività, ogni interessato può ricorrere al Consiglio di Amministrazione per far correggere gli eventuali errori materiali; il Consiglio di Amministrazione deve pronunciarsi entro 40 (quaranta) giorni dalla presentazione del reclamo, comunicando la propria decisione motivata all'interessato. In mancanza di ciò il reclamo si intende accolto. =====

Il reclamo non sospende la riscossione dei contributi, ma se accolto, dà diritto al rimborso di quanto indebitamente pagato. =====



===== **Art. 32** =====

Il servizio di tesoreria/cassa del **Condifesa** può essere affidato ad un istituto di credito, con delibera del Consiglio di Amministrazione. =====

Il tesoriere dà esecuzione ai mandati di pagamento e alle reversali di incasso. =====

Alla fine dell'esercizio il tesoriere deve rendere conto delle riscossioni e dei pagamenti effettuati. =====

===== **Art. 33** =====

In qualunque caso di scioglimento del Consorzio l'Assemblea nominerà uno o più liquidatori stabilendone i poteri. =====

Il patrimonio sociale, sarà devoluto ad altro consorzio con finalità analoghe o ad Enti e istituzioni operanti in agricoltura, sentito l'organismo di controllo competente, e salvo diversa destinazione imposta dalla legge. =====

===== **Art. 34** =====

Per tutto quanto non disciplinato nel presente Statuto e dal Regolamento interno, valgono le disposizioni previste dal Codice Civile in materia di associazioni. =====

===== **Art. 35** =====

Il Consiglio di Amministrazione è autorizzato ad apportare allo Statuto le modifiche e le integrazioni richieste dalle competenti autorità di vigilanza. =====

Le modifiche e le integrazioni allo statuto, deliberate dal consiglio di amministrazione, devono essere ratificate dall'assemblea nella prima riunione utile. =====

REGOLAMENTO INTERNO DEL CONDIFESA "BENEVENTO - AVELLINO". ===

===== **ELEZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE** =====

===== **Art. 1** =====

A mente dell'art. 21 dello statuto, l'Assemblea è convocata dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o da chi ne esercita le funzioni, mediante avviso da affiggere nell'albo istituito presso la sede del Consorzio e da comunicarsi a ciascun socio a mezzo lettera o notiziario stampato almeno 15 giorni prima. =====

===== **Art. 2** =====

L'avviso di convocazione deve contenere l'indicazione del luogo, giorno ed ora, e dell'ordine del giorno. =====

Nello stesso avviso dovrà essere indicata la data per l'eventuale seconda convocazione. =====

===== **Art. 3** =====

Per l'elezione del Consiglio di amministrazione, del Collegio sindacale e del Collegio dei probiviri, possono essere presentate liste sottoscritte da almeno 15 soci aventi diritto al voto e contenere la dichiarazione di accettazione da parte dei candidati. =====

Le liste debbono essere presentate non più tardi di cinque giorni prima di quello fissato per l'Assemblea in prima convocazione. =====

===== **Art. 4** =====

Le liste debbono indicare nome, cognome e domicilio di ciascun candidato e non possono contenere un numero di candidati superiore a quello dei seggi da assegnare. =====

===== **Art. 5** =====

Qualora nell'Assemblea siano state votate più liste, i seggi del Consiglio di amministrazione sono attribuiti nella misura di due terzi alla lista che ha riportato il maggior numero di voti ed il restante terzo alle liste che seguono nell'ordine dei voti riportati, ai sensi dell'art. 25 dello Statuto. =====

===== **Art. 6** =====

In caso di presentazione di più liste, il socio potrà indicare la sua preferenza a candidati fino a due terzi dei consiglieri da eleggere. =====

In mancanza della indicazione di preferenza, si considereranno eletti i primi candidati segnati nella lista fino alla concorrenza dei due terzi e rispettivamente del restante terzo da eleggere. =====

===== **Art. 7** =====

Il seggio elettorale è presieduto dal Presidente del Consorzio o da un suo delegato, il quale nominerà un segretario che potrà anche essere un socio, e si farà assistere da due o più scrutatori, scelti possibilmente tra i presentatori delle liste. =====

===== **Art. 8** =====

Eventuali reclami contro le liste debbono essere presentati al Presidente del seggio prima dell'inizio delle operazioni di voto. =====

Il seggio elettorale deciderà seduta stante, a maggioranza di voti, in ordine ai reclami presentati. =====

===== **Art. 9** =====

Sono ammessi al voto i soci che risultano iscritti nel libro dei soci da almeno tre mesi. =====

Ciascun socio avente diritto al voto può farsi rappresentare da altro socio mediante delega scritta. =====

Un socio non può rappresentare più di altri due soci, oltre alle ragioni proprie. =====

===== **Art. 10** =====

Il seggio elettorale decide a maggioranza di voti sopra ogni contestazione che dovesse sorgere in merito alla votazione ed alle relative operazioni. Il segretario ha voto consultivo. =====

===== **Art. 11** =====

Quando sia riconosciuto nulla la nomina di qualche consigliere oppure se qualche consigliere validamente eletto comunica espressamente di rinunciare alla carica, resta eletto il candidato della stessa lista che segue nel numero di voti riportati. =====

L'esito della votazione è pubblicato nell'albo del Consorzio e contemporaneamente comunicato agli eletti. =====

===== **Art. 12** =====

Se i contributi deliberati dall'Assemblea e quelli provenienti dallo Stato, dalla Provincia e da eventuali altri Enti pubblici, non risulteranno sufficienti a coprire tutte le spese relative alle forme di difesa e di intervento deliberate dall'Assemblea, la differenza sarà ripartita fra i soci in proporzione al valore dei prodotti denunciati. =====

===== **ASSISTENZA TECNICA** =====

===== **Art. 13** =====

Per l'attività connessa con le forme di assistenza tecnica di cui all'articolo 3 dello statuto, il Consorzio si avvarrà o potrà avvalersi dell'opera di un direttore tecnico e di eventuali altri collaboratori, anche in forma non continuativa e senza rapporto di dipendenza diretta, purché di riconosciuta preparazione ed esperienza. =====

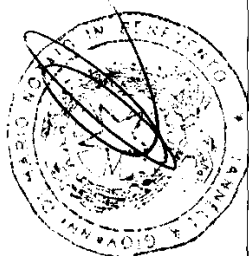
===== **Art. 14** =====

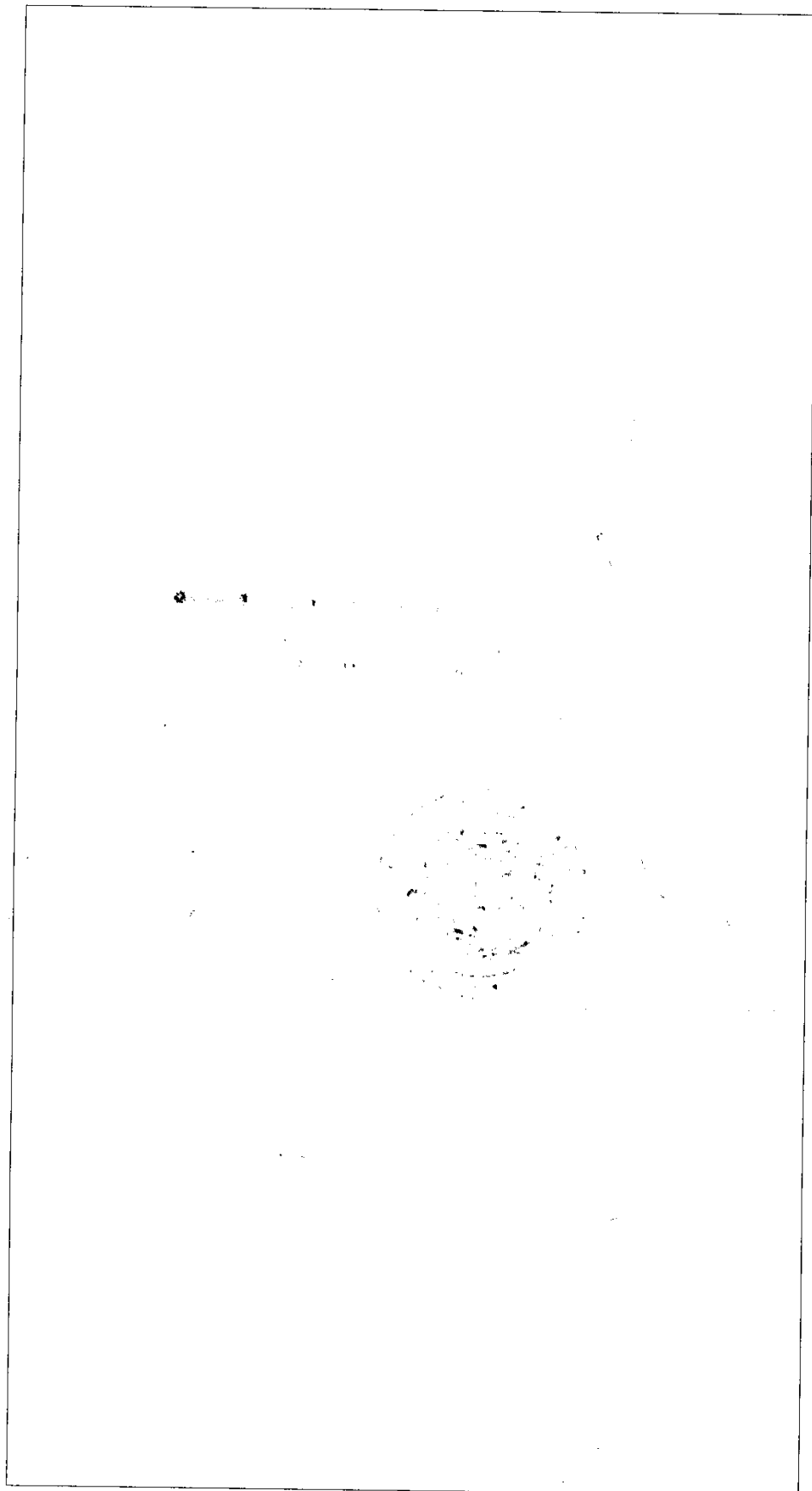
Le forme di assistenza tecnica saranno deliberate dal Consiglio di amministrazione tenuto conto dei suggerimenti e dei desideri manifestati dall'Assemblea generale dei soci. =====

===== **Art. 15** =====

Il presente Regolamento Interno entra in vigore dal giorno stesso dalla data in cui è stato deliberato dall'Assemblea straordinaria dei Soci. =====

Firmato: MIGNONE Francesco - Giovanni IANNELLA (Notaio). Impronta del sigillo. ===





ESEGUITA REGISTRAZIONE PRESSO L'ENTRATA DI BENEVENTO
IL 07-5-2009 AL N. 886
COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE SI COMPONE DI N. 09 FOGLI
BENEVENTO 07-5-2009

